CCLXXXV.

TORNATA DI VENERDÌ 19 FEBBRAIO 1904

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BIANCHERI.**

INDICE.

Basilicata (*Seguito della discussione del disegno di legge*) . . . . . *Pag.* 10888
ABIGNENTE 10907
ALESSIO. 10893
CHIMIRRI 10889-900-14-16-18
CICCOTTI 10888
10901-02-04-05-06-07-08-09-11-12-13
COTTAFAVI 10893
GIANTURCO 10915-16-17
GRIPPO 10918
LACAVA (*presidente della Commissione*) 10900-08-09
10911-18
LUZZATTI LUIGI (*ministro*) 10897
10899-901 902-906-08-09-10
MAJORANA (*sotto-segretario di Stato*) 10904-06-12
RUBINI 10895-99
SONNINO SIDNEY 10891-99-902-17
TORRACA 10907
TORRIGIANI 10897-901
Commemorazione del senatore PICARDI. . 10883
BACCELLI ALFREDO. 10884
CHIMIRRI 10884
DI SANT'ONOFRIO (*sotto-segretario di Stato*). 10884
PRESIDENTE. 10883-85
SOCCI. 10884
WOLLEMBORG 10884
Comunicazioni della Presidenza 10885
Completamento di Commisssioni; nomine del maggior generale Spingardi e del contrammiraglio Augusto Aubry sotto-segretari di Stato per la guerra e per la marina a commissari regi per rispondere nella Camera dei deputati alle interrogazioni rivolte ai rispettivi ministri. 10885
Interrogazioni:
Regio commissario straordinario per il Conservatorio femminile del Bambin Gesù in Sezze:
LEALI. 10885
PINCHIA (*sotto-segretario di Stato*) 10885
Provvedimento disciplinare verso sette ufficiali:
PEDOTTI (*ministro*). 10886
TODESCHINI 10886
Vendita di un convento in Manduria:
DI SANT'ONOFRIO (*sotto-segretario di Stato*). 10887
TODESCHINI 10887
Osservazioni e **proposte:**
Rinvio di una interrogazione Todeschini:
PEDOTTI (*ministro*) 10885
TODESCHINI 10886
Relazione (*Presentazione*):
Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Miaglia (GALLINI). . . . 10909

La seduta comincia alle ore 14,5.

CERIANA-MAYNERI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Petizione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di dar lettura del sunto della petizione.

CERIANA - MAYNERI, *segretario, legge :*

6385. Il sindaco di Chieri fa voti perchè sia ricostituito l'antico Collegio elettorale politico di quella città.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia : l' onorevole Leone, di un giorno. Per motivi di salute gli onorevoli: Arlotta, di 8 e Calleri, di 8. Per ufficio pubblico gli onorevoli: Rondani, di 15 e Chiesi Gustavo, di 25.

(*Sono conceduti*).

Commemorazione del senatore Picardi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nella seduta di ieri il Senato del Regno degnamente commemorò il compianto senatore Picardi. Noi rammentiamo che il senatore Picardi fu per lunghi anni nostro collega ; rammentiamo le sue esimie doti di mente e di cuore, le prove che egli diede di alto ingegno, di rettitudine e di equità, che gli fecero occupare i posti più insigni in questa Camera. Egli lasciò presso di noi cara memoria e vero rimpianto di se stesso; e noi non possiamo dimenticare che con lui si è spenta una personalità civile, morale e politica, altamente distinta. I vincoli di amicizia che egli fece nascere in mezzo a noi, ci fanno rimpiangere amaramente la sua perdita. A nome vostro rendo un tributo di riverente rimpianto alla sua cara memoria. (*Vive approvazioni*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Wollemborg.

WOLLEMBORG. Le parole di commosso dolore pronunziate or ora dal nostro illustre presidente, mi richiamano alla memoria quelle con le quali, al primo annunzio della morte di Silvestro Picardi, lamentava bene a ragione come egli fosse stato troppo presto rapito all'affetto della famiglia e degli amici, e alle speranze degli italiani. *Alle speranze degli italiani*, sia consentito di ripetere qui, a me, che a lui fraternamente legato, sono fra i rappresentanti di una regione fra le più lontane dalla sua terra nativa; qui, dove il vivo ricordo delle sue insigni virtù, suscita in tutti noi il più grande rimpianto, pensando ai servigi che egli rese, ed a quelli che ben avrebbe potuto rendere ancora alla patria comune, pensando alla nobile figura di questo immacolato cavaliere della politica italiana che vi seppe portare un puro ed elevato sentimento, un intero disinteresse, ed insieme colla costanza delle forti ed operose convinzioni, una fine signorilità di forme e di modi, in squisita corrispondenza con l'altezza dell'animo e col valore dell'intelletto, che splendeva in tutti i suoi atti, ed era la nota espressiva della sua persona e del suo carattere. Propongo che la Camera voglia manifestare alla desolata famiglia le sue condoglianze. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccelli Alfredo.

BACCELLI ALFREDO. Pochi uomini passarono attraverso le lotte ardenti della politica raccogliendo intorno a sè così largo consenso di simpatie come Silvestro Picardi. Lo rispettarono e lo amarono amici ed avversari.

Non è frequente incontrare riunite in una persona sola così viva luce di colto intelletto, così calda bontà di cuore, così incontaminata purezza di carattere.

Delle sue dotte relazioni, dei suoi acuti ed eleganti discorsi, fatti di una fine e calda eloquenza, noi qui dentro serbiamo tutti il ricordo.

Ministro d'agricoltura, industria e commercio, sebbene per breve tempo, mostrò di conoscere profondamente le leggi sociali e le energie della nazione, mostrò culto vigile di rettitudine costante.

Con la più viva commozione oggi parliamo di lui. Giovane ancora egli ha abbandonata la vita; ma dalla sua tomba è da trarre un conforto e piace affermarlo. Il nostro caro estinto appartenne pure alla vita politica militante, egli fu per cinque legislature deputato, egli fu senatore, fu ministro; ebbene tutta la sua esistenza è là a dimostrare che da questa vita, contro la quale si lanciano tanti strali, sorgono figure di alta, incontaminata purezza, le quali, mentre segnano imitabile esempio ad amici ed avversari, sforzano e piegano le fronti di tutti al rispetto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

CHIMIRRI. Alle nobili parole di elogio dette in onore di Silvestro Picardi, unisco le espressioni del più sincero rimpianto. Lo conobbi quando egli entrò nella Camera, e fui a lui legato da caldissimo affetto ed ammirazione pel suo ingegno, per la non comune cultura, per il carattere.

Tutti lo piansero amaramente e desidero che l'eco del nostro dolore giunga alla città, che va superba di avergli dati i natali. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Socci.

SOCCI. Sia permesso anche a me di unirmi al compianto espresso dai colleghi di tutte le parti della Camera. Quando ebbi l'onore di venire tra voi, ebbi pure la fortuna e l'onore di conoscere immediatamente il Picardi e con lui fui sempre legato dalla amicizia più affettuosa ed intima, perchè in lui riconobbi un esempio vivente di integrità. Egli fu integro in tutto, e sereno nei suoi giudizi, in modo da poter essere additato come modello nella vita politica e nella vita privata. Non ho altro da dire che unirmi agli altri nel compianto che mi prorompe dall'animo, e credo con questo di interpretare il pensiero di tutti i miei compagni, perchè davanti all'onestà e integrità spariscono le divisioni di parte. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

DI SANT'ONOFRIO, *Sotto-segretario di Stato per l'interno*. Il Governo non può che associarsi alle nobili parole pronunziate testè dall'illustre nostro presidente e da deputati di ogni parte della Camera i quali hanno voluto fare omaggio alla memoria di Silvestro Picardi rapito giovane ancora all'affetto dei suoi e del Paese. Io poi come rappresentante della Provincia che ha dato i natali a Silvestro Picardi, ed anche perchè a lui unito da vincoli più che fraterni, ringrazio vivamente gli onorevoli preopinanti che hanno voluto dare a lui questa testimonianza d'affetto, a lui che fu vanto della sua Provincia, decoro del Parlamento. Egli ha passato buona parte, anzi si potrebbe dire quasi tutta la sua vita politica in mezzo a noi, e quindi tutti ricordiamo la sua geniale figura, la sua elegante e forbita parola, la sua vivida intelligenza, l'animo mite e gentile, ma sopratutto l'adamantina fermezza del suo carattere che non conobbe mai nè debolezze nè transazioni, rimanendo ognor fedele alla bandiera della libertà che giustamente riteneva fondamento e presidio delle nostre istituzioni. Per queste ragioni fu particolarmente amato da un altro illustre estinto, da Giuseppe Zanardelli, che lo riteneva come uno dei suoi più cari e fidati amici, e che ricorreva spesso al suo consiglio che sapeva

sempre inspirato da nobili ed elevati sentimenti e che era sopratutto essenzialmente disinteressato poichè Silvestro Picardi, volendo, avrebbe potuto infatti più di una volta giungere ai più alti uffici di Governo. Questi due uomini che si amavano e si comprendevano tanto, purtroppo sono scomparsi contemporaneamente, quasi che uno non potesse vivere separato dall'altro. A noi in questo doloroso frangente non rimane che il cordoglio per la loro dipartita e la loro memoria incancellabile. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Pongo a partito la proposta dell'onorevole Wollemborg perchè siano inviate alla famiglia del compianto senatore Silvestro Picardi le condoglianze della Camera. Chi l'approva si alzi.

(*È approvata*).

Nomina di commissarii.

PRESIDENTE. Adempiendo all'incarico conferitomi dalla Camera, annuncio che ho chiamato a far parte della Commissione che esamina il disegno di legge n. 135: Miglioramento degli archivi notarili e del loro personale, in sostituzione degli onorevoli Pozzi Domenico, Calleri Enrico e Tedesco, gli onorevoli: Nuvoloni, Callaini e Cuzzi. Ho chiamato poi a far parte della Commissione che esamina la proposta di legge n. 269: Assegno in favore della Casa Umberto I dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate, l'onorevole Danieli in sostituzione dell'onorevole Pozzi Domenico.

Delegazioni di regi commissari.

PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio, con sua nota del 18 corrente, mi comunica copia dei regi decreti di pari data con i quali il maggior generale Paolo Spingardi, sotto-segretario di Stato per la guerra, e il contr'ammiraglio Augusto Aubry, sotto-segretario di Stato per la marina, sono stati nominati commissari regi per rispondere nella Camera dei deputati alle interrogazioni rivolte ai rispettivi ministri.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni. La prima interrogazione inscritta nel l'ordine del giorno è quella dell'onorevole Leali, al ministro dell'istruzione pubblica «per sapere il perchè dal 1898 non siasi provveduto al pagamento del compenso dovuto al regio commissario straordinario per il Conservatorio femminile del Bambin Gesù in Sezze e se intenda provvedervi.»

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica.

PINCHIA, *sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Il compenso dovuto al commissario regio, cui accenna l'onorevole Leali nella sua interrogazione, non deve essere pagato dal Ministero dell'istruzione pubblica, bensì dall'Istituto che fu ispezionato. Quando il Consiglio provinciale scolastico liquidò questo compenso, fu invitato l'Istituto a fare il pagamento, e questa era la sola attribuzione che spettasse al Ministero dell'istruzione pubblica.

Il seguito non riguarda il Ministero della pubblica istruzione; se l'Istituto non ha adempiuto al suo dovere ciò rientra nelle attribuzioni sia dell'interessato sia del Ministero dell'interno come esecutore della legge sulle Opere pie.

PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole Leali per dichiarare se sia, o no, sodisfatto.

LEALI. M'indussi a presentare questa interrogazione perchè per più anni ho fatto pratiche sia presso il Gabinetto sia presso le Divisioni del Ministero dell'istruzione pubblica senza poter mai ottenere una risposta concreta. Oggi l'onorevole sotto-segretario di Stato gentilmente mi dice che qui non c'entra il Ministero dell'istruzione pubblica; allora dovrò rivolgermi al Ministero dell'interno, perchè fino dal 1898 il Consiglio scolastico, nella seduta del 4 giugno 1899, oltre agli elogi, che fece a questo commissario regio, dicendo che aveva ordinato il Conservatorio in modo che il voto del fondatore del Conservatorio restava adempiuto rimuovendo il pericolo che tanto il fabbricato quanto i beni di questo Conservatorio passassero ad altro istituto, proponeva un compenso di lire 500. Questa proposta la fece naturalmente al Ministero della pubblica istruzione. Ora il Ministero della pubblica istruzione non ha dato evasione a questa proposta del Consiglio scolastico, e a me pare che dal 1899 ad oggi avrebbe potuto ben darla. Se il Ministero della pubblica istruzione non doveva ad essa dare evasione, poteva rivolgere la proposta del Consiglio scolastico a chi di ragione. Mi dispiace di non potermi dichiarare sodisfatto; vuol dire che ripresenterò la stessa interrogazione, come m'indica l'onorevole sotto-segretario di Stato per la pubblica istruzione, all'onorevole ministro dell'interno.

PRESIDENTE. Viene la interrogazione degli onorevoli Todeschini e Cabrini al ministro della guerra «sulla non ammissione ad allievo ufficiale nell'ottantottesimo fanteria del soldato Michele Fiore di Altamura provincia di Bari.»

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Mi dispiace di non essere in grado di rispondere a questa interrogazione, in quanto che il Ministero della guerra ignora completamente il fatto. Però fino

da ieri, avendo visto annunziata questa interrogazione, io mi son dato premura di richiedere al Comando dell'ottantottesimo fanteria notizie in proposito. Per questa ragione, se ai signori interroganti non dispiace, mi riservo di rispondere non appena mi siano pervenute le notizie che ho domandato.

PRESIDENTE. Onorevole Todeschini acconsente?

TODESCHINI. Acconsento alla preghiera del ministro.

PRESIDENTE. Viene un'altra interrogazione degli onorevoli Todeschini, Cabrini e Socci al ministro della guerra «sul recente trasferimento ad altro corpo di sette ufficiali, sino al 13 corrente appartenenti al quinto reggimento alpini.»

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Se bene intendo, questa interrogazione mirerebbe a conoscere i motivi per i quali di recente sette ufficiali già del quinto reggimento alpini, sono stati altrove trasferiti. In altri tempi il ministro avrebbe potuto semplicemente rispondere: si tratta di ragioni d'ordine disciplinare e, come tali, il ministro potrebbe dispensarsi dal darne ragione. (*Commenti*).

Io non vorrò essere nè così laconico, nè così poco cortese e dirò agli onorevoli interroganti qualche cosa di più.

È facoltà del ministro della guerra di trasferire i suoi dipendenti, quando ragioni di servizio, o di disciplina, lo rendano necessario. Naturalmente il ministro si vale di questa sua facoltà con la dovuta misura, con tutta la necessaria ponderazione. (*Benissimo*).

Nel caso concreto (mi permettano i signori che io legga i miei appunti, perchè amo essere preciso) (*Benissimo!*), nella dolorosa circostanza, in cui si venne a conoscenza dei riprovevoli fatti addebitati al colonnello Terzi, già comandante il quinto alpini, alcuni ufficiali subalterni ed alcuni sottufficiali di quel reggimento non hanno tenuto quella condotta così corretta, disciplinarmente, che le circostanze avrebbero imposto.

Serenamente valutate le responsabilità che a questi signori ufficiali subalterni ed a questi sottufficiali derivava dal loro contegno, e valendomi della facoltà, della quale dianzi ho detto che il ministro è investito, ho preso il provvedimento di trasferire i detti ufficiali subalterni ed alcuni sottufficiali ad altri reggimenti, e ciò nell'intento di riportare nell'ambiente del quinto alpini la serenità, la calma e l'impero della disciplina, che pareva alquanto scossa. (*Bene!*)

A questo punto credo che i signori interroganti potrebbero dichiararsi sodisfatti. Mi consentano però che io abbondi in cortesia. Non farò il nome degli ufficiali (i nomi sono inutili), dirò le motivazioni che hanno accompagnato il trasferimento di ciascuno di questi ufficiali al nuovo reggimento a cui furono mandati.

Uno ebbe per primo il rapporto da un sottufficiale, circa gli addebiti fatti al colonnello Terzi. Sarebbe stato suo dovere, suo stretto dovere riferirne senz'altro ai suoi superiori (*Benissimo! Bravo!*) in linea di corretta disciplina. Questo ufficiale invece volle fare per conto suo un'inchiesta. (*Commenti.*)

Voci al centro. È enorme!

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Un altro, il più anziano degli ufficiali subalterni che presero parte all'arbitraria inchiesta, avrebbe dovuto, come più anziano, fare notare ai colleghi la scorrettezza della loro condotta.

Altri quattro presenziarono ed aiutarono il primo nelle sue indebite ricerche, costituendosi in tal modo in una specie di Commissione per indagare sulla condotta del loro colonnello. E questo è altamente scorretto. (*Approvazioni*).

GIULIANI. Malissimo!

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Un altro infine, aiutante maggiore, dopo che era stato messo in avvertenza tutto il corpo degli ufficiali di quel reggimento dal tenente colonnello (che in quel momento aveva il diritto di procedere, ed era il solo che poteva dare ordini e comandare) dopo che tutto il corpo degli ufficiali era stato messo in avvertenza che la cosa si doveva pel momento tacere, questo ufficiale trovato fuori un collega qualunque ed interrogato, disse: sì le cose sono vere. E fu la prima via per la quale le voci uscirono dal quartiere producendo quello scandalo che tutti sanno.

VARAZZANI. *Oportet ut eveniant scandala* (*Interruzioni — Commenti*).

SANTINI. Non c'era bisogno dell'inquisizione.

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Queste, o signori, le motivazioni fatte conoscere ai comandanti di Corpo d'armata, dove risiedono i reggimenti nei quali gli ufficiali in questione sono stati ora trasferiti.

Era stretto dovere del Ministero in questa circostanza agire senza riguardo a nessuno nè da una parte nè dall'altra; dappertutto dove si mancava, dappertutto doveva arrivare pronta ed efficace la correzione dell'autorità superiore. (*Vive approvazioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Todeschini per dichiarare se sia, o no, sodisfatto.

TODESCHINI. Io mi dichiaro completamente sodisfatto della risposta dell'onorevole ministro. (*Commenti*).

Soltanto che della precisa risposta del ministro, oltre che a chi l'ha fornita, tengo anche, con

non falsa modestia ad attribuire un po' di merito a me che l'ho provocata. (*Interruzioni*).

Sì, perchè da altri banchi si sarebbe dovuta fare questa interrogazione per avere questa risposta...

SANTINI. Noi non siamo il Comitato di salute pubblica. Questi banchi non hanno nulla di comune con i vostri!

TODESCHINI. ...la quale ci ha anche fornito la dichiarazione dell'onorevole ministro che in altri tempi non si sarebbe risposto così. (*Commenti*). Sono contento di questa dichiarazione: i tempi sono mutati; così anche l'onorevole ministro della guerra si è unito all'onorevole Sonnino che una tale dichiarazione altra volta ebbe a fare. (*Commenti vivissimi — Ilarità*).

Voci. Ma che c'entra Sonnino?

TODESCHINI. Io certo non voglio valutare la rigorosità delle ragioni di servizio e di disciplina che determinarono il provvedimento; constato però dalle ultime parole dell' onorevole ministro che la cosa si sarebbe voluta mettere in tacere...

Voci. Ma no! Ma no! (*Denegazioni del ministro della guerra — Proteste — Commenti*).

TODESCHINI. Allora ho male inteso: però l'onorevole ministro ha detto che si era da ultimo passata la parola di mettere la cosa in tacere prima che fosse conosciuta. (*Nuove proteste*).

Ad ogni modo io ho data la mia intera approvazione quando il ministro ha mosso rimprovero a quel primo che, informato da un ufficiale subalterno, credette suo dovere di fare una inchiesta per conto proprio. Certo io mi unisco alle rigide parole del ministro quando parla della responsabilità che doveva sentire chi, avendo saputo un fatto così grave; credette di seguire vie traverse anzichè seguire la via diretta gerarchica per fare pervenire la punizione a coloro che dovevano essere puniti.

Sono lieto di avere presentato la interrogazione; sono anche più lieto di avere provocata la risposta dell'onorevole ministro anche perchè giornali autorevoli, che hanno qualche valore nel l'opinione pubblica, e tra gli altri il « Secolo »... (*Rumori a destra e al centro*) ...che è il giornale... (e lo consenta qualcuno che si meraviglia) più antico d' Italia ed ha un grande valore nell'opinione pubblica...

SANTINI. L'ex Imperiale e Reale Gazzetta Austro-Ungarica!

TODESCHINI. ...Certe interruzioni di irresponsabili io non le raccolgo. Dunque io sono ben lieto della risposta dell'onorevole ministro perchè così l'opinione pubblica saprà come dirigere i propri giudizi. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Così è esaurita questa interrogazione.

Segue un'altra interrogazione degli onorevoli Todeschini, Cabrini e Socci al ministro dell'interno « per sapere se intenda prendere provvedimenti intorno alla vendita del convento di S. Benedetto da parte del Comune di Manduria in provincia di Lecce. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

DI SANT'ONOFRIO, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. In questo momento mi è pervenuto un telegramma in risposta appunto a questa interrogazione.

Per effetto della legge del 1866-67 al Comune di Manduria pervenne il fabbricato dell'ex convento delle Benedettine; però, per vetustà e per le disposizioni vigenti scolastiche, il fabbricato venne riconosciuto inadatto e siccome la spesa per ridurlo avrebbe superato di molto il suo valore, così il Consiglio comunale, con deliberazione unanime del 2 maggio, ne decretò in massima la vendita. Questo deliberato venne approvato il 13 luglio dello stesso anno dalla Giunta provinciale amministrativa, salvo ogni provvedimento allorchè fosse prodotta perizia e capitolato. Questi vennero esibiti nel giugno alla Giunta provinciale amministrativa che li approvò il 15 agosto 1903.

Nel novembre poi dell'anno scorso alcuni giornali locali attaccarono questo provvedimento. Però sembra che la legalità della vendita sia incontestabile, purchè il prezzo ricavato venga erogato agli stessi scopi per cui il fabbricato era stato concesso. Tale prezzo era stato alquanto ridotto nella base d'asta dopo la deserzione dei precedenti incanti ed era divenuto impari al valore reale.

In seguito a ciò la Giunta provinciale amministrativa, nella seduta dell'11 dicembre, rinviò gli atti per le deduzioni del Comune, sul soverchio ribasso del prezzo. Il Comune con deliberazione pervenuta appunto oggi alla Prefettura, come risulta dal telegramma or ora giuntomi, accettò i provvedimenti dell'autorità tutoria, cui nella prossima seduta il prefetto sottoporrà la nuova deliberazione.

Allo stato delle cose sembra che le decisioni e i deliberati del Consiglio comunale di Manduria e della Giunta provinciale amministrativa di Lecce sieno perfettamente in regola. Non so se l'onorevole Todeschini si vorrà dichiarare sodisfatto, ma io non potrei dargli ulteriori notizie, perchè solo in questo momento, come ho detto poc'anzi, mi sono pervenute queste che gli ho dato.

PRESIDENTE. L'onorevole Todeschini ha facoltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto.

TODESCHINI. Il convento delle Benedettine in Manduria è un vasto fabbricato quale sarebbe desiderabile che avessero molti stabilimenti scolastici. Questo convento venne messo

in vendita per un prezzo, data la vastità dell'edificio, semplicemente irrisorio: dieci mila lire...

DI SANT'ONOFRIO, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Non fu accettato.

TODESCHINI. Se si pensa all'ampiezza, alla solidità dei conventi di una volta, basta l'indicazione di questa cifra, per comprendere che si tratta di un prezzo derisorio. Ma a me consta, anche per le contestazioni fattesi nel Consiglio comunale di Manduria, che questa vendita sarebbe stata concordata con un rappresentante di una Congregazione di suore, una di quelle combriccole che vengono di Francia e che trovano molto comodo mettere nuove sedi sotto il bel cielo d'Italia. Nel Consiglio comunale di Manduria si è fatta contestazione da un sovversivo, perchè altrimenti il convento delle Benedittine sarebbe già in possesso delle suore di Francia, e se da parte sovversiva non si fosse elevata eccezione. la Giunta provinciale amministrativa di Lecce aveva già messo il polverino su quella prima deliberazione. Soltanto in seguito a quel reclamo oggi ci si trova in stadio di contestazione. Io non posso esigere per la brevità del tempo a me consentito, che a nome del Governo il sotto-segretario di Stato per l'interno mi dia maggiori particolari. Non pertanto confido che egli, nell'interesse del Comune di Manduria, voglia provvedere a che, anche in ossequio alla legge del 1866 la quale precisa la destinazione di questi edifizi, si vigili affinchè questa vendita, della quale non c'è alcun urgente bisogno in Manduria, venga fatta con tutta la regolarità prescritta. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Rimane ora la interrogazione dell'onorevole Pantaleoni al ministro dell'istruzione pubblica « perchè gli voglia dire, se sia disposto a dare seguito al voto della Facoltà giuridica di Roma tendente a istituire a Roma presso la Facoltà giuridica la Cattedra di sociologia affidandola al professor A. Loria; se sia esatto che l'onorevole ministro del tesoro abbia accordato i fondi occorrenti all'uopo e se l'onorevole ministro sia disposto a proporre la iscrizione della spesa nel preventivo 1904-905. »

Ma, non essendo presente l'onorevole interrogante, questa interrogazione si considera ritirata.

Seguito della discussione sul disegno di legge: Provvedimenti per la Basilicata.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Provvedimenti a favore della Provincia di Basilicata. »

Come la Camera ricorda, ieri terminammo con l'approvazione dell'articolo 61; e così ora do senz'altro lettura dell'articolo 62:

« Art. 62. Per i Comuni della Provincia di Basilicata, nei quali al 1° gennaio 1905 saranno compiute le operazioni di misura, qualificazione, classificazione e classamento, la Direzione generale del catasto farà eseguire da propri periti e con procedimenti speditivi tariffe d'estimo provvisorie da applicarsi ai risultati del classamento per determinare una nuova rendita imponibile complessiva dei Comuni suddetti.

« Mediante il confronto dell'imposta erariale attuale con quella risultante dall'applicazione dell'aliquota dell'8.80 per cento alla rendita imponibile provvisoria determinata nel modo sopra indicato, sarà stabilita, separatamente per ogni circondario, la riduzione percentuale da accordarsi a cominciare dal 1° gennaio 1906 e fino all'attuazione del nuovo catasto, a tutti i contribuenti inscritti nei ruoli dei terreni della Provincia, ciascuno per una rendita imponibile complessiva non superiore a lire ottomila.

« La ripartizione delle sovrimposte, provinciale e comunali, fra terreni e fabbricati, e fra i singoli possessori, continuerà a farsi sulla base dei rispettivi imponibili, senza riguardo alla riduzione d'imposta accordata colla presente legge.

« Rimangono impregiudicati i diritti di reclamo ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 della legge 1° marzo 1886, n. 3682 e 21 gennaio 1897, n. 23, che le Commissioni censuarie comunali e provinciale, i possessori e gli altri enti interessati eserciteranno in occasione della pubblicazione del nuovo catasto, di cui all'articolo seguente. »

A questo articolo sono proposti molti emendamenti. Innanzi tutto abbiamo questo dell'onorevole Ciccotti:

« *Nel secondo comma alle parole*: 1° gennaio 1906, *sostituire le parole*: 1° gennaio 1905. »

Onorevole Ciccotti, mantiene questo suo emendamento?

CICCOTTI. Io non so se tutti questi miei emendamenti avranno comune la sorte dei fanciulli nati sotto il regno di Erode e se anche a questo, semplicissimo, sarà riservato lo stesso destino che ai precedenti. Ad ogni modo lo svolgo brevemente, avendo già toccato di questo argomento nella discussione generale; se non altro perchè resti tanto a chi lo ha proposto, quanto a chi lo respingerà, la responsabilità che gli tocca.

A questo articolo 62 io ho presentato tre emendamenti, ma l'ultimo che pareva accettato dalla Commissione non lo vedo più nel suo testo: sebbene lo stesso ministro del tesoro avesse dichiarato sin dalla discussione generale di accettarlo.

Nel progetto governativo, modificato dalla Commissione, si concedeva una riduzione dell'imposta sui terreni da farsi in base alle tariffe d'estimo provvisorio. Io dissi che questa riduzione aveva maggiore apparenza che realtà, per-

chè noi non sapevamo con l'estimo provvisorio a quali risultati si sarebbe giunti: e perciò allora affermai che bisognava stabilire un limite oltre il quale non si potesse discendere, e il ministro del tesoro disse di convenire in questo.

Ora io aspetterei di sentire dall'onorevole Luzzatti se persiste nella sua opinione e se consente di stabilire questo limite, come un minimo oltre cui non si debba discendere, al 30 per cento dell'imposta attualmente applicata.

Un secondo emendamento tendeva a riportare la revisione dell'imposta, dal 1° gennaio 1906, al 1° gennaio 1905. Il Governo e la Commissione dovranno pure ammettere che, quando si è riconosciuto che il peso tributario è eccessivo, e che si deve far luogo ad un sollievo (anzi, in questo caso si direbbe meglio, a una rettifica) non si sa perchè si debba attendere fino al 1° gennaio 1906, anzi che ammettere questo sollievo dal 1° gennaio 1905. L'obbiezione che si fa a questo emendamento, è che, per il 1° gennaio 1905, non possono essere redatte queste tariffe di estimo provvisorio. Ma non mi sembra questa una ragione: perchè, se anche le tariffe d'estimo provvisorio dovessero essere redatte posteriormente, si potrebbe dare lo sgravio mediante rimborsi. Su questo pure non ho avuto una concreta spiegazione dal ministro del tesoro; l'aspetterò, e ripeterò, se ne sarà il caso.

Un ultimo emendamento tendeva a provvedere in qualche modo a quella deficienza che pur deplorai nella discussione generale: cioè, di una azione integratrice, da parte del Governo, per sovvenire ai bisogni dell'agricoltura di Basilicata, mirando a sollevarla quanto più fosse possibile. Ora io credo che si debba far luogo ad una riduzione d'imposta; ma, poichè intendevo che lo sgravio dell'imposta non si dovesse solo fermare a questa riduzione (nella forma in cui è proposta, più apparente, che reale), proponevo che la riduzione dell'imposta dei terreni si dovesse far servire a costituire una specie di fondo, la leva e la condizione, secondo me, della trasformazione agricola in Basilicata, per la costruzione di case coloniche. Io non mi dissimulo tutto il valore di una riduzione d'imposte; tanto vero che sto per estenderne ed allargarne la portata ad altre gravezze; ma veggo pure che questa riduzione, per l'urgenza dei bisogni privati e pel poco spirito di associazione, non cospireranno a quell'intento massimo e organico a cui bisognerebbe sopratutto tendere in Basilicata. Così, credo che alla stessa proprietà fondiaria di Basilicata si renderà un servigio riducendo l'imposta; ma se ne renderà uno anche maggiore, facendo sì che questa diminuzione d'imposte serva necessariamente a migliorare le condizioni generali del ceto dei lavoratori e della produzione.

In ogni caso (e su questo richiamo l' attenzione del ministro del tesoro), se anche non si volesse accettare questa parte del mio emendamento, ce ne sarebbe un'altra, che avrebbe dovuto trovar posto nell'articolo 2, ma che ora potrebbe trovar posto anche qui come articolo aggiuntivo. Il secondo comma del mio emendamento dice così: « Le case coloniche dovranno costruirsi secondo tipi approvati dal Consiglio del Commissariato, intesi i titolari delle cattedre ambulanti di agricoltura; e i mutuatarî dovranno assumere l'obbligo di fare ai coloni anticipazioni per sementa e sussistenza, nella misura ed alle condizioni stabilite dal Commissariato dopo intesi i Comizi agrari e le Associazioni di contadini. »

Ora, quando si è facultata la Cassa provinciale a fare i suoi mutui per le case rurali, non si è provveduto a che i coloni che abiteranno queste case rurali abbiano garanzie di sorta. Questo comma del mio emendamento mirava precisamente ad introdurre a favore dei contadini, degli agricoltori, garanzie a cui non si è pensato in tutta questa legge. Anche quando il ministro del tesoro non accettasse, perciò, il resto del mio emendamento, dovrebbe accettare questo comma, se non altro, come articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Chimirri, Murmura e Giunti hanno proposto il seguente emendamento: « *Al secondo comma sopprimere le parole:* ciascuno per una rendita imponibile inferiore a lire ottomila. »

L'onorevole Chimirri ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI. Onorevoli colleghi, nella relazione, si fa giusto appunto al progetto presentato dall'onorevole Zanardelli perchè, tra le varie provvidenze, tutte con effetti a lunga scadenza, non ve ne fosse alcuna di sollievo immediato alle grame popolazioni della Basilicata. Quindi, la necessità di temperare la politica dei lavori con quella degli sgravi.

Il primo degli sgravi proposti dalla Commissione, concerne l'imposta fondiaria. In che maniera questo sgravio si giustifica? Osserva il valoroso relatore che, nella sua Provincia, eccessivamente gravata dall' imposta prediale, i lavori catastali sono molto avanzati, e ricorda in appoggio le dichiarazioni fatte dal ministro delle finanze del tempo, onorevole Carcano, il quale diceva che dai lavori eseguiti si può arguire che a catasto finito la Basilicata avrà un vantaggio di 7 a 800 mila lire, quasi uguale a quello che risentirà la Provincia di Napoli, per la quale nel 1900 io affrettai le operazioni catastali. Premesso questo, il relatore osserva che in uno Stato civile e in una Provincia così dissanguata non è giusto che il fisco prenda dai contribuenti più del dovuto.

Da ciò è chiaro che l'alleviamento proposto non è una concessione, o un favore, ma è una giustizia anticipata, è una specie di perequazione, fatta con metodi spicci e solleciti; tanto è vero che in base a questo nuovo accertamento la minorazione dell'imposta si applica in rapporto coll'aliquota dell'8.80 per cento, normale per i nuovi estimi.

Fin qui il ragionamento non fa una grinza. Senonchè questa utile e buona provvidenza è dimezzata nei suoi effetti, perchè lo sgravio non si applica a tutti i contribuenti compresi nei ruoli fondiari, ma solamende a coloro che vi sono iscritti per un reddito imponibile complessivo inferiore alle lire 8 mila.

Vediamo quali sono i motivi di questa eccezione. Si legge nella relazione a pagina 24:

« Col disegno di legge il Governo e la Commissione hanno convenuto di escludere dal beneficio della riduzione i possessori più facoltosi, quelli che siano inscritti nei ruoli dei terreni di uno o più Comuni con imponibili che, singolarmente o coacervati, siano uguali o superiori a lire ottomila. L' esclusione di maggiori censiti è giustificata dal fatto che essi sentono meno il peso delle imposte e delle sovrimposte, e dalla considerazione che lo Stato moderno deve preoccuparsi preferibilmente di coloro che hanno minori mezzi di sussistenza, chiamando a contribuire alle spese in una misura proporzionalmente maggiore coloro che, con nessuno o meno sensibile sacrificio, possono privarsi d'una parte del loro reddito. »

Questi motivi non mi persuadono. Prima di tutto, trattandosi di tassa prediale, cioè di una tassa che non colpisce la persona ma la cosa, mi pare una stonatura distinguere fra maggiori e minori censiti. In secondo luogo è fuor di posto il ricordo che alle spese dello Stato devono concorrere in maggior misura i più facoltosi.

Nello Statuto è scritto che ciascuno contribuisca alle pubbliche spese in misura dei propri averi, ma non sempre è vero che il possessore di terre iscritto nei ruoli con un imponibile elevato sia più ricco di altri iscritti con un imponibile minore. Essendo la fondiaria una imposta reale, nella determinazione dell'imponibile, non si detraggono i pesi, quindi può darsi benissimo che le terre di coloro che voi chiamate maggiori censiti si trovino onerate di debiti e coperte da ipoteche come accade a parecchi proprietari della Basilicata.

Essi hanno parvenza di maggiori censiti, ma in realtà sono poveri in confronto di altri possidenti i quali sieno iscritti per un reddito fondiario minore di lire 8,000 ma possiedono largo reddito in titoli di Stato o in valori industriali.

Applicando l'eccezione, che si legge nell'articolo 62, può darsi questa strana contingenza che godranno dello sgravio i più agiati e ne saranno esclusi i meno agiati, violando il principio sancito dallo Statuto, che vuole tutti i cittadini uguali dinanzi all'imposte senza arbitrarie distinzioni.

L'articolo come è formulato dalla Commissione, costituisce un precedente grave, pericoloso. Con la proposta eccezione si snatura l' indole dell' imposta. Fate una legge la quale abolisca le imposte reali sostituendole con un' imposta sulla rendita ed allora si può in equa proporzione gravare i più ricchi e sgravare i meno agiati; ma con l'eccezione che io combatto si producono soltanto sperequazioni ed ingiustizie. In secondo luogo se questa è una perequazione anticipata, io domando da qui a 4 o 5 anni, quando l'operazioni catastali saranno compiute, l'aliquota di 8.80...

TORRACA, *relatore*. Non di qui a 4 o 5 anni: di qui a 3 anni.

CHIMIRRI. Meglio ancora: l'aliquota dell'8.80 l'applicherete soltanto a quelli che hanno un imponibile inferiore a 8 mila lire, o l'applicherete a tutti i contribuenti?

TORRACA, *relatore*. A tutti: c' è l'articolo che lo dice.

CHIMIRRI. Se l'applicherete a tutti a perequazione compiuta, dovete applicarla anche a perequazione anticipata, perchè l'anticipazione di un atto di giustizia tributaria non ammette restrizioni di sorta.

Anticipando la perequazione, la minorazione del tributo deve essere ragguagliata, per tutti all'aliquota normale dell' 8.80 per cento, senza diversità di trattamento o distinzione di maggiori o minori possessori. Occorre inoltre considerare che la perequazione fondiaria è compiuta in parecchie Provincie del Regno che sono le più ricche.

Ora è strano che nelle più ricche l'aliquota dell' 8.80 sia applicata a tutti senza distinzione e nella Basilicata, che si dice la più misera, la più oppressa dall' imposte, si applichi a taluni sì ad altri no.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Niente affatto: si applicherà l' 8.80.

CHIMIRRI. Ma perchè non l' applicate adesso?

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Perchè adesso non si applica.

CHIMIRRI. Non si applica per intero, ma se ne tien conto come termine di ragguaglio per lo sgravio parziale. L'articolo 62 dice così:

« Mediante il confronto dell'imposta erariale attuale con quella risultante dall'applicazione dell'aliquota dell' 8.80 per cento alla rendita

imponibile provvisoria determinata nel modo sopra indicato, sarà stabilita separatamente per ogni Circondario, la *riduzione percentuale* d'accordarsi a cominciare dal 1° gennaio 1906, e fino all'attuazione del nuovo catasto a tutti i contribuenti inscritti nei ruoli dei terreni della Provincia, ciascuno per un rendita imponibile complessiva non superiore a lire 8 mila. »

È inutile sottilizzare; il certo è che in materia d'imposta reale voi sgravate taluni contribuenti ed altri no. Se ciò che fate è un atto di giustizia anticipata dovete farla a tutti. Una perequazione eseguita con metodi accelerati, in nulla differisce da una perequazione fatta coi metodi ordinari. La Francia di queste perequazioni con graduale abbandono d'imposte ne ha compiute parecchie. Il contingente della fondiaria in Francia è stato più volte diminuito, ma a beneficio di tutti senza escludere nessuna categoria di possidenti.

CICCOTTI. È una anticipazione d'imposta progressiva.

CHIMIRRI. Onorevole Ciccotti, Ella ha troppo ingegno per non approvare certe assurdità. Si può vagheggiare, come fanno gli amici vostri un radicale mutamento dell'assetto giuridico della proprietà; e se l'avvenire darà ragione a voi lo farete, ma lo farete per tutti e non per alcune categorie di proprietari. Quello che detesto di più è il socialismo a spizzico che non livella niente e si risolve in privilegi odiosi.

CICCOTTI. Questo è giusto.

CHIMIRRI. Finchè l'assetto della proprietà è regolato dalle norme scritte nel codice civile, finchè l'imposta fondiaria mantiene il carattere di onere reale, voi non potete applicarla in modo difforme alla sua natura senza offendere la giustizia e perturbare artificiosamente il valore venale delle terre, perocchè se maggiore è la tassa, minore è il valore del fondo, che n'è affetto: sgravate la tassa e il valore della terra aumenta in proporzione.

Le conseguenze della mia proposta sono lievissime per l'erario, perchè, se non m'inganno, l'erario vi rimette circa duecento mila lire.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Sarebbe meno di 200 mila, ma è sempre grossa qualunque somma.

SONNINO SIDNEY. Sono 64 mila.

CHIMIRRI. S'è così, non è lecito per sì piccola perdita snaturare una delle principali imposte e offendere il sentimento della giustizia.

Poteva il Governo rifiutare lo sgravio che fa perdere cinque o seicento mila lire all'erario, ma se ha creduto giusto ed equo di consentirlo, lo deve consentire come la natura dell'imposta e la legge richiedono.

Considerate che questa legge è fatta per togliere antiche sperequazioni non per crearne delle nuove; è fatta per alleviare i contribuenti e non per creare dei privilegi a rovescio, giacchè la vostra beneficenza può cadere sulla testa dei ricchi che voi credete poveri, e può aggravare i più disagiati che voi credete ricchi, argomentando da una parvenza, che può condurre in inganno.

Valeva ben la pena di spendere tanti milioni per equiparare l'imposta fondiaria tra i vari compartimenti, e fra ciascuna Provincia del Regno, per riuscire a questo effetto di una perequazione anticipata che sperequa i contribuenti dello stesso Comune ove la ingiustizia riesce più vistosa ed offende di più. Per me non è questione di cifra, è questione di principio, e poichè questa è la legge tipo e sarà estesa, sia pure gradatamente, ad altre Provincie, dove il nuovo catasto non sarà compiuto neppure fra 20 anni, voi sarete costretti ad estenderla cogli stessi criteri, con le stesse esclusioni.

In nome della giustizia, e perchè questo provvedimento raggiunga il fine di alleviare davvero la terra, più che il contribuente singolo, io vi prego di accettare il mio emendamento, che elimina eccezioni ingiustificate e contrarie ai principii del diritto tributario in materia d'imposte reali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

SONNINO SIDNEY. Vorrei in primo luogo chiedere uno schiarimento al relatore, perchè la Camera possa avere piena coscienza di quello che vota.

Il relatore ha veduto nella formula usata in questo articolo 62 l'esclusione completa di tutti i possessori di redditi imponibili maggiori di ottomila lire, da qualsiasi beneficio di riduzione ammesso dalla presente legge.

TORRACA, *relatore*. Fino ad ottomila lire l'avranno sempre.

SONNINO SIDNEY. Mi pare che ora il relatore mostri di aver letto l'articolo con più attenzione, poichè nella sua relazione dice precisamente l'opposto. In essa trovo scritto che « col disegno di legge il Governo e la Commissione hanno convenuto di escludere dal beneficio della riduzione i possessori più facoltosi, quelli che siano iscritti nei ruoli dei terreni di uno o più Comuni con imponibili che, singolarmente o coacervati, siano uguali o superiori a lire ottomila. L'esclusione dei maggiori censiti è giustificata dal fatto », ecc. E di nuovo: « Stabilendo nella somma di lire ottomila l'imponibile dei possessori *da escludersi nella diminuzione dell'imposta* » ecc..., il che, mi pare, dica ben nettamente l'opposto di quanto ci ha in questo momento dichiarato l'onorevole Torraca.

Il testo dell'articolo, secondo me, e se non è abbastanza chiaro precisiamolo maggiormente, non esclude i possessori dei maggiori redditi. L'articolo dice che esclude quei redditi per la parte che superi le ottomila lire, e la questione è molto diversa, perchè si tratta di ottantaquattro volte le ottomila, per cui si viene ad ammettere la riduzione. Questo il primo punto; ma mi pare che il relatore colla sua interruzione abbia già mostrato di convenire con me.

TORRACA, *relatore*. Con l'articolo.

SONNINO SIDNEY. Con l'articolo, sì, ma non con la relazione. Con questo viene a diminuirsi d'alquanto la somma di cui si tratta; onde il ministro del tesoro, il quale, dalla correzione fatta alle cifre da me citate pare che abbia intese le disposizioni dell'articolo come le intendeva la relazione e non come vuole il testo, potrà persuadersi come la somma che gli chiediamo di rilasciare abbia minore importanza di quanto suppone. E passo ad un altro punto.

Capisco la motivazione data per la parziale esclusione dei maggiori censiti dal beneficio della legge; capisco che si tratta qui di un omaggio reso alla fraseologia democratica del giorno, piuttosto che ai principii democratici. Sotto il pretesto di voler penalizzare, per così dire, i grossi proprietari trascurati e inerti, voi colpite però egualmente quelli che hanno fatti notevoli sagrifici per migliorare i loro fondi, e che lottano oggi per questo con le difficoltà dei crediti fondiari.

Non credo, in massima, che il depauperamento dei fondi, mediante l'imposta, sia il miglior mezzo di attivarne la coltivazione o di provocarne la divisione.

A ogni modo non è su questo punto che mi fermo, nè verte su questo la mia proposta, la quale resta subordinata alla non approvazione della proposta Chimirri.

Lo Stato riconosce oggi l'equità di anticipare per la Basilicata la riduzione dell'imposta e l'applicazione dell'aliquota all'8.80; visto che già i lavori del catasto sono abbastanza avanzati per dimostrare la giustizia della riduzione e la misura dello sgravio che ne proverrà alla Provincia.

Però non vuol giovare in nulla ai grandi proprietari. E sia. Ma questo suo scrupolo, borghese o democratico, non costituisce una buona ragione per togliere per tre anni, cioè dal 1906 al 1909, alla Provincia nel suo insieme ed alla sua economia agricola complessiva, quel tanto d'imposta di cui non volete, voi Stato, concedere l'abbuono ai latifondisti, ma che, secondo i principii da voi stessi proclamati, non è più dovuta a voi, non è più legittimamente da considerarsi come roba vostra. Nella somma totale dell'imposta che percepisca lo Stato vi è da considerare non solo il carico che ne viene al singolo proprietario pagante, ma anche il depauperamento generale che per quella somma risulta all'intera regione.

Pensate che già oggi dieci Provincie, e tra le più ricche, godono di una riduzione complessiva d'imposta di 7,600,000 lire; e dal 1° luglio 1905 saranno 18 le Provincie cui sarà applicata l'aliquota dell'8.80 per cento, e nelle quali lo Stato rinunzia, anche là dove il catasto non è completamente terminato, ad ogni maggiore riscossione.

In nessuna di quelle Provincie ho visto fare e nemmeno sentito invocare mai eccezione alcuna pei grandi proprietari, e ve ne sono là non meno, per numero e per entità, che nella Basilicata. Tutti questi santi scrupoli nascono soltanto quando si tratta delle Provincie meridionali.

Ma, si voglia o no fare questa diversità di trattamento pei singoli propretari, non vi è motivo alcuno di farla nei riguardi della Provincia nel suo complesso, e tanto meno in questo caso, cioè per la Basilicata, dove militavano tante ragioni di sollecitare la riduzione della fondiaria, che lo Stato riconobbe la necessità di anticipare spontaneamente i lavori del nuovo catasto; ed oggi proclama solennemente che la imposta riscossa è eccessiva.

Sarebbe davvero per parte dello Stato un atto, se non di carità pelosa, di democrazia pelosa, quello di evocare i grandi principî non per riversare questo denaro a vantaggio degli altri contribuenti o dell'economia agricola in genere della Provincia, ma per tenerselo per sè. Io capisco e approvo la massima che, in fatto di imposte, debbasi avere maggiore riguardo per i bisognosi; ammetto anche, entro certi limiti, che vi possa essere una qualche moralità perfino nel togliere ai ricchi per dare ai poveri; la stessa Chiesa, se non erro, ha santificato un tale che per fare l'elemosina rubava (*Si ride*); ma togliere ai ricchi quello che per confessione vostra non vi è dovuto, per poi tenervelo per voi, mi pare cosa che esorbiti davvero dai confini del retto e del giusto.

Si tratta qui di una somma non ingente, ma che, per quella povera Cassa provinciale, che non ha certo grande abbondanza di mezzi per tutte le funzioni che deve compiere, può riuscire di qualche giovamento. Noi vediamo dalle statistiche, riportate nella relazione, che si tratta di 84 contribuenti. Ora se pensate che l'imponibile di 8 mila lire colla aliquota di 23.51, che è la aliquota attuale della Basilicata, importa una tassa di lire 2257, che questi 84 contribuenti pagano sopra un imponibile

complessivo di 1,570,000 lire, come apparisce dalla tabella, e detraete quella parte, per cui anche essi verrebbero a godere della riduzione, vedrete che, calcolato al 30 per cento, si ha un beneficio annuo per la Cassa, per la durata di 3 anni, di circa 64,000 lire. Se il ribasso sarà più del 30 per cento, essa godrà di qualche migliaio di lire di più.

Non si tratta di somma molto forte, onorevole ministro del tesoro, e quindi mi pare che non sia proprio il caso di fare la lesineria della confisca di questa somma, che spetta per diritto alla Basilicata. Quindi, se non volete accettare la proposta dell'onorevole Chimirri, chè allora cadrebbe la questione, prendetevi pure questo danaro dai grossi proprietari, ma passatelo alla Cassa provinciale per il credito agricolo.

Per queste ragioni io ho proposto il mio comma terzo, che rileggo, perchè almeno rimanga negli atti come ricordino per l'avvenire, quando si tratterà di estendere le massime contenute in questa legge, alle altre Provincie d'Italia. Il comma dice:

« Le somme equivalenti alle riduzioni della imposta fondiaria, dalle quali vengono esclusi i maggiori censiti secondo il disposto del precedente comma, andranno ad aumentare il fondo di due milioni di capitale della Cassa provinciale di credito agrario ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cottafavi.

COTTAFAVI. Desidero fare un'osservazione a questo articolo 62, osservazione che ha piuttosto il carattere di quesito per ottenere uno schiarimento dal ministro del tesoro, che non di una reale proposta.

L'articolo 62, al comma terzo, dice: « La ripartizione delle sovrimposte provinciale e comunali, fra terreni e fabbricati, e fra i singoli possessori, continuerà a farsi sulla base dei rispettivi imponibili, senza riguardo alla riduzione d'imposta, accordata con la presente legge. » Ora io vorrei che, mentre stiamo votando, ed io voterò assai volentieri questa legge a favore della Basilicata, delle provvidenze a favore di una Provincia disgraziata, non avessimo a mancare di prendere anche quelle altre provvidenze, che valgano ad assicurare che i sacrifici, che che l'erario fa, vadano effettivamente a benefizio del contribuente; perchè, mentre in Basilicata, su ogni cento lire d'imposta erariale se ne pagano 112.9 di imposta provinciale e comunale, e cioè 74.03 di provinciale e 38.06 di comunale, nella Campania invece, Provincia assai più ricca, le sovrimposte comunali e provinciali sommate insieme non arrivano a 98. Non vorrei quindi che accadesse quello che è accaduto, per esempio, nella provincia di Reggio Emilia, ove, attuato lo sgravio con sacrificio dell'Erario, Provincia e Comuni non si sono occupati d'altro che di sovraimporre immediatamente ai terreni tutta quella parte d'imposta erariale che era stata tolta all'Erario dello Stato. Cosicchè il contribuente non si è accorto che la perequazione fondiaria sia stata attuata.

Ora, se tutto questo può essere sopportato in una Provincia relativamente fertile, quale è quella di Reggio Emilia, ed in altre che si trovino in condizioni somiglianti, non mi pare che si possa permettere in una Provincia come la Basilicata, per la quale tutti riconosciamo che occorrono straordinarie provvidenze.

Io quindi, affinchè noi non sacrifichiamo inutilmente il bilancio dello Stato, non facciamo il lavoro di Sisifo, e non facciamo una legge inutile, vorrei che, pure rimanendo fermo il disposto dell'articolo 62, alle Provincie ed ai Comuni non fosse permesso di sovraimporre sui terreni oltre il limite attuale; perchè altrimenti noi assisteremo a questo fatto che Comuni e Provincie faranno il loro carnevale imponendo nuovi gravami a carico della proprietà fondiaria. Il contribuente è sempre uno; paghi alla Provincia, al Comune ed all'Erario o paghi ad uno solo di questi enti, il sacrificio lo sente egualmente. E sarebbe indecente che domani, per sussidiare una banda musicale o per istituire nuove feste, si avessero ad aumentare le sovraimposte comunali o provinciali.

Io vorrei essere tranquillato su questo punto, altrimenti non potrei dare voto favorevole alla legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Alessio per isvolgere il seguente emendamento:

« *Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:*

« Uguale beneficio è accordato ai contribuenti inscritti nei ruoli dei terreni della Provincia ciascuno per una rendita imponibile complessiva superiore a lire ottomila quando concedano in enfiteusi i terreni di loro proprietà non soggetti a vincolo forestale giusta le prescrizioni di questa legge, semprechè le concessioni enfiteutiche predette sieno regolate giusta le norme degli articoli 26 e 26 *bis* della presente legge. »

ALESSIO. Il mio emendamento parte da un concetto ben diverso da quello dell'onorevole Sonnino.

Io accetto la distinzione, che fa il disegno di legge, fra contribuenti inscritti nei ruoli per una rendita imponibile complessiva superiore a 8 mila lire e contribuenti che hanno una rendita imponibile inferiore a tal cifra. Io reputo che quando in questo progetto si è accettata questa distinzione, non si sia soltanto fatto un omaggio alla fraseologia democratica, a cui ha

creduto di voler accennare l'onorevole preopinante, ma si abbia altresì risposto ai fini della legge.

Io comprendo l'obbiezione dell'onorevole Chimirri, e non sarò io certamente, sostenitore dell'imposta personale, costante e pugnace contraddittore della realità dell'imposta fondiaria, a non rilevare l'importanza della sua obbiezione.

Non mi dissimulo però che un beneficio ed un vantaggio è sempre accordato da un bonifico d'imposta alla grande proprietà in una proporzione molto maggiore di quella che, dato il sistema dell'imposta, non sia accordato alla piccola proprietà, quando la condizione economica del possessore sia eguale.

Se noi prescindiamo completamente e nei riguardi della piccola proprietà e nei riguardi della grande da qualsiasi forma d'ipoteca e di addebitamento, è certo che un abbuono d'imposta giova assai più alla grande che alla piccola proprietà. E questo deve aver presente il legislatore.

D'altro canto non dobbiamo dissimularci che nei riguardi della Basilicata, a quanto mi è stato detto da autorevoli membri della Commissione, quei contribuenti che verrebbero esonerati sarebbero Istituti di credito potenti, che certo non hanno bisogno di essere considerati giusta i criteri dell'onorevole Chimirri.

Ma io piuttosto connetto la mia proposta al pensiero principale di questa legge. Questa ha voluto promuovere la produzione complessiva di una Provincia desolata, ed ha mirato insieme a favorire una più equa condizione di ripartizione della ricchezza fra i diversi possessori.

Ed in questa parte, tanto l'onorevole Sonnino, come modestamente io abbiamo insistito nel fare accettare una più larga applicazione del concetto dell'enfiteusi. Ora, dal punto di vista dell'aumento della produzione, non dobbiamo dimenticare che una gran parte dei provvedimenti approvati col presente disegno di legge tornano a vantaggio della proprietà e specialmente della grande proprietà. Questa legge invero provvede a lavori stradali, supplisce a lavori idraulici, dispone rimboschimenti e costituisce nuovi istituti che daranno i capitali. L'effetto di questi provvedimenti sarà dunque un aumento nel valore dei fondi, in particolare dei maggiori possessi: il che ridonderà naturalmente a beneficio dei grandi proprietarii. È quindi giusto che del bonifico di imposta non godano coloro che vengono già a conseguire benefici effetti dalle disposizioni generali della legge.

D'altronde non dobbiamo dimenticare quale sia lo scopo politico e sociale della legge. Esso è precisamente quello di promuovere e di agevolare per quanto è possibile la piccola borghesia rurale, la quale, o sotto forma di enfiteusi o sotto forma di piccola proprietà, possa dare alla Basilicata una struttura economica diversa da quella che ha presentemente: il che appunto abbiamo voluto fare, sia pure in limiti modestissimi, favorendo ogni maniera di piccola proprietà. Ora poichè, onorevole Sonnino, abbiamo già qualche cosa di disponibile, sia pure in limiti assai ristretti, come ho notato fin dal primo giorno, perchè non lo devolviamo ad uno scopo tanto vagheggiato?

SONNINO SIDNEY. Diamolo alla Cassa.

ALESSIO. Se lo diamo alla Cassa, noi non facciamo altro che ferire due diversi concetti; da una parte veniamo a dare un esempio che non so quanto sia opportuno spingendo sempre più il tesoro dello Stato a disporre del suo denaro, direttamente, a beneficio di una data zona e di un solo ceto; dall'altro noi veniamo ad utilizzare per un fine molto meno importante un fondo che rimarrebbe disponibile e sarebbe atto invece a conseguire sempre più una fra le ragioni principali della presente legge: vale a dire la creazione, l'incoraggiamento d'una struttura rurale ben diversa dall'attuale.

In una parola io credo che sia opportuno che noi ci gioviamo di questo fondo per stimolare sempre più i proprietari; e specialmente i grandi proprietari ad attuare un sistema di coltura che ponga il proletariato rurale in condizioni meno sfortunate di quelle in cui attualmente si trova. Uno dei concetti fondamentali che ci hanno inspirati in questa laboriosa discussione è appunto questo; ed ecco perchè io insisto nel mio emendamento. Soltanto io debbo avvertire che la formula del mio emendamento può dar luogo a qualche dubbiezza nel senso che non è in esso realmente stabilito, se questo beneficio sia accordato soltanto per il fatto che i proprietari addivengano ad uno o due contratti enfiteutici ovvero se lo conseguiscano proporzionalmente alla estensione delle enfiteusi contrattate.

Ora da questo punto di vista io credo giusto accettare un suggerimento dell'onorevole Rubini il quale, consigliandomi una formula più esatta, mi consiglia a proporre che il beneficio sia accordato ai proprietari in relazione ai terreni a cui l'enfiteusi venga assegnata.

Ecco perchè io modifico la formula del mio emendamento sostituendovi questo, che porta anche la firma dell'onorevole Rubini:

« Nel calcolo delle lire 8 mila di reddito non sarà compreso il reddito dei fondi concessi in enfiteusi giusta le disposizioni della presente legge. »

Insisto ad ogni modo nel pensiero, che ha inspirato la mia proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini.

RUBINI. L'onorevole Alessio, nella fine delle sue parole disse che aveva concordato con me una modificazione al suo emendamento. L'emendamento Alessio portava per conseguenza che qualunque fosse la proprietà del maggiore censito, se egli ne avesse dato anche una minima porzione in enfiteusi, per questo solo fatto egli veniva a fruire del benefizio dello sgravio come se fosse stato un minore censito. Io mi diedi pensiero di questa conseguenza, che credetti eccedesse il pensiero stesso del proponente, onorevole Alessio. Ed è perciò che in allora io lo pregai di volere accettare che il suo concetto fosse bensì anche da me sostenuto, ma emendato in questa guisa, cioè: « nel computo delle 8 mila lire di reddito non sarà compreso il reddito dei fondi concessi in enfiteusi. » In tal caso rimane il beneficio al proprietario che dà fondi in enfiteusi, ma non rimane un beneficio eccessivo, in quanto la parte non data in enfiteusi del suo tenimento superasse ancora le 8 mila lire, e rimane invece l'eccitamento, lo stimolo a ridare vita alla forma di contratto agrario, che è l'enfiteusi, e che si è creduta degna di ogni considerazione nel dibattito che qui è stato fatto. Ecco le ragioni che mi avevano indotto a presentare il mio emendamento e che hanno persuaso anche l'onorevole Alessio (del che lo ringrazio) ad accettarlo.

Io spero che la Camera vorrà anche essere del parere nostro, quando vi si pronunzino anche favorevolmente la Commissione ed il Governo: perchè purtroppo la esperienza m'insegna che se non v'è l'adesione del Governo e della Commissione non si ha molta speranza di vedere accettata una proposta.

E parlo dell'altro emendamento dell'onorevole Sonnino. Egli si dà pensiero di due cose: la prima è questa: che il benefizio dello sgravio dovrebbe essere in tesi astratta accordato a tutti i proprietari. Però tenendo conto della condizione di fatto in cui si svolge questa legge (per cui si è voluto già discriminare anche per altro verso il favore anticipato, tanto che si determina l'esonero completo delle quote minime) egli ammette che il favore rimanga specializzato anche alle quote di reddito che sono inferiori alle 8 mila lire.

Tenuto conto di questo principio, l'onorevole Sonnino dice: sia pure; ma almeno facciamo in guisa che le quote di sgravio che andrebbero computate sopra i maggiori censiti e che non si devolvono e non si applicano a loro favore siano invece devolute ed applicate a favore della Cassa. Così mi pare d'intendere l'emendamento proposto dall'onorevole Sonnino; sebbene forse la dicitura dell'emendamento medesimo potrebbe essere, a mio parere, alquanto più chiara ed esplicita. Ora in questo senso io mi permetterei di pregare la Camera a non fare cattivo viso alla proposta dell'onorevole Sonnino, partendo dalla considerazione che non è stato ancora confutato da alcuno che la dotazione della Cassa iniziale di due milioni potrà anche essere scarsa al bisogno.

Si potrebbe però obbiettare alla proposta dell'onorevole Sonnino questo: che, nei primi tempi, certamente la dotazione della Cassa non sarà inferiore al compito suo, perchè le operazioni in principio saranno graduate e piuttosto lente: si potrebbe dire altresì che il rimedio proposto dall'onorevole Sonnino viene precisamente a soccorrere, ad aumentare i fondi disponibili della Cassa proprio quando essa nei primi tempi non ne avrebbe bisogno...

SONNINO SIDNEY. Li metterà da parte!

RUBINI. ...mentre poi non si avrebbero più questi fondi allorquando andrà in vigore il catasto regolarmente stabilito nella Provincia. Queste le possibili obbiezioni alla proposta dell'onorevole Sonnino, secondo me. Ma se rimane il dubbio che la dotazione della Cassa sia veramente non troppo generosa, in allora io non vedrei nulla di male che vi si aggiungesse quel tanto che è rappresentato dalle quote di sgravio per le quali non si vogliono favorire i proprietari: affinchè almeno la disposizione per rispetto alla collettività della Provincia, se non per i singoli possessori, sia identica, non ostante la diversa misura di ripartizione della proprietà. In questo senso io ammetterei la proposta dell'onorevole Sonnino: imperocchè se anche non occorre questo sussidio al momento, servirà sempre per più tardi, accumulato coi frutti, ad accrescere la disponibilità della Cassa.

Soltanto l'emendamento dell'onorevole Sonnino mi sembra anche in parte deficiente, giacchè il proponente non si è occupato di definir bene quale debba essere la sorte di questa nuova sovvenzione: deve o non deve essa seguire la sorte della prima dotazione?

SONNINO SIDNEY. Ho detto che cessa al 1909. (*Commenti*).

RUBINI. Va bene, nel 1909 cessa tutto; ma l'articolo 2 dice:

« L'anticipazione si fa per dieci anni senza frutto; dopo i dieci anni l'anticipazione diventa passibile del 2 per cento di frutto e nel periodo di 50 anni... »

TORRACA, *relatore*. Questa è un'altra cosa! (*Commenti*).

SONNINO SIDNEY. Di questo rimane proprietaria la Cassa.

RUBINI. Io invece direi che trattandosi di un accessorio da far seguire al principale, le condizioni dell' accessorio debbono essere eguali a quelle del principale. Onorevole Sonnino, questa è una piccolezza, ma serve per non scindere il carattere, la fisionomia del fondo di dotazione. Aggiungiamo pure le 300, o 400 mila lire (io non so a quanto ammonteranno queste quote), ma quest'aggiunta noi la facciamo al fondo iniziale e di esso segua le sorti. Dopo dieci anni ci sarà l'interesse del 2 per cento: poi, se la Cassa ne avrà la forza perchè tutto ciò è eventuale, potrà avvenire anche il rimborso. Ed in questa guisa l' animo puro e la coscienza timida del ministro del tesoro...

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Meno timida della sua...

RUBINI ...non vorranno rifiutarsi ad accettare il nostro emendamento, perchè non si tratterà più di un regalo, ma di una anticipazione. In base a questo concetto appunto io avrei formulato anche l'emendamento.

PRESIDENTE. Ma se non è firmato da dieci deputati, Ella sa onorevole Rubini che non può essere messo a partito.

RUBINI. Onorevole presidente, se Governo e Commissione lo facessero proprio, l' emendamento potrebbe essere egualmente messo a partito. Ed ora mi consenta la Camera di aggiungere poche altre parole.

Io non ho preso parte alla discussione di questa legge; conosco troppo poco le condizioni della Basilicata, sebbene quella Provincia non mi sia totalmente estranea, perchè io potessi permettermi di interloquire in argomento così grave e così dibattuto, e da persone tanto intelligenti considerato anche in modo non sempre conforme.

D'altronde c'è qui un pregiudizio, quasi, contro la Lombardia, contro i lombardi che ci rende molto difficile di interloquire. Ora permettetemi di dirvi che questo pregiudizio e le accuse le quali, con amarezza mia, odo tante volte rivolgere alla nostra regione, non mi sembrano sempre fondate. Anzi tutto si fa una grande confusione (permettetemi di dirlo); si crede che la Lombardia sia tutto Lodigiano, o Pavese, od anche Lomellina che, poi, alla Lombardia non appartiene. Ma tutto il resto? tutta la parte montuosa? tutta la parte che non è irrigua? Per esempio, la Provincia di Como (di cui si è detto qui, tante volte, che è ricca), se è ricca, è ricca per opera del lavoro industriale, dell'emigrazione, per il lavoro fatto altrove; non è mica ricca per la sua ricchezza territoriale. Infatti la Provincia di Como non fruisce per nulla delle acque che fluiscono dalla corona delle Alpi che la sovrastano: poichè esse dalle grandi spaccature dei laghi vengono deviate e scorrono sui suoi fianchi a livello più basso del territorio. Se dico questo, lo dico perchè ne traggo argomento a bene auspicare di questa legge; lo dico, perchè si sappia che se noi volentieri concorreremo a dare il voto a questa legge (ed anzi, se io avessi qualche autorità, vorrei pure stimolare gli incerti e timidi miei conterranei, se ve ne fossero, il che non credo, a votare in favore (*Bravo! Benissimo!*), pure non si nuota nel mare delle ricchezze. Ancor noi abbiamo veduto tempi infelici, pari a quelli che oggi vede la Basilicata. Abbiamo avuto un periodo terribile, dal 1850 al 1865, quando la nostra ricchezza era tutta territoriale, ed i nostri fondi non davano che bozzoli, vino e grano. Di questi tre grandi cespiti, uno solo, il grano, per quindici anni, potè conservarsi; gli altri due fallirono completamente: le uve, per la crittogama, ed i bachi per la pebrina. L'uva non si è più risollevata: perchè allorquando si trovò il rimedio nello zolfo, venne l'inondazione del vino piemontese, e poi del vino meridionale che rese meno proficua questa coltivazione. Invece la coltivazione del bozzolo si è potuta di nuovo e splendidamente, affermare; ma essa non è di tale importanza, che possa considerarsi suscettibile di conferire ricchezza enorme al nostro territorio.

Mi basterà dire che, per tutta la Lombardia, il prodotto dei bozzoli eguaglia a mala pena quello dello zolfo della Sicilia per dimostrare come talvolta si sia enormemente esagerato affermando che la ricchezza della Lombardia è dieci volte quella della Sicilia; mentre che, se volessi dar mano alle statistiche, bene altrimenti potrei esprimermi. Ma io non vengo qui a fare questi confronti per acrimonia o per amarezza d'animo; unicamente li ho accennati perchè vi so tanto gentili che voi vorrete una volta consentire a queste verità di farsi strada, quando anche siano dette da un lombardo. E appunto perchè sono lombardo, appunto perchè sono comasco, appunto perchè so come, nelle nostre Provincie, mercè la virtù dei nostri abitanti, si sia potuto trarre da quel fondo di miseria argomento di ricchezza col lavoro industriale, con la emigrazione, con gli altri modi di svolgere l'attività umana, io, fidente nell'energia, nella virtù della Lucania che molti e molti amici, che qui sono fanno così splendidamente apprezzare, accompagno questa legge col mio voto il più fervido che, per la Lucania, avvenga quello che è avvenuto alla Provincia di Como: e cioè, che dall'estremo della miseria, possa ugualmente

risollevarsi, e pareggiare le nostre condizioni. (*Benissimo! Bravo!*). Ed intanto io sono lieto che questa nostra virtù antica ci permetta oggi di contribuire a sollevare la miseria novella dei nostri fratelli del Mezzogiorno. (*Vive approvazioni. — Parecchi deputati vanno a congratularsi con l'oratore*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Torrigiani.

TORRIGIANI. A me pare che quest'articolo abbia una grande importanza; per cui credo che sia opportuno di essere molto chiari intorno al significato che deve darsi all'articolo stesso.

Nella prima parte siamo perfettamente di accordo.

« Per i Comuni della Provincia di Basilicata, nei quali al 1° gennaio 1905, saranno compiute le operazioni di misura, qualificazione, classificazione e classamento, la Direzione generale del catasto farà eseguire dai propri periti e con provvedimenti speditivi tariffe d'estimo provvisorie da applicarsi ai risultati del classamento per determinare una nuova rendita imponibile complessiva dei Comuni suddetti. »

E la cosa si può fare se in tutti i Comuni le operazioni sono talmente avanzate da poter determinare una rendita imponibile, anche in un modo accelerato.

Il secondo comma poi continua:

« Mediante il confronto dell' imposta erariale attuale con quella risultante dall'applicazione dell'aliquota dell' 8.80 per cento alla rendita imponibile provvisoria determinata nel modo sopra indicato, sarà stabilita, separatamente per ogni circondario, la riduzione percentuale da accordarsi, a cominciare dal 1° gennaio 1906 e fino all'attuazione del nuovo catasto a tutti i contribuenti inscritti nei ruoli dei terreni della Provincia... »

Dunque in poche parole si calcola approssimativamente una nuova rendita imponibile per circondari, e su questa si stabilisce la riduzione provvisoria, applicando l'aliquota dell' 8.80 per cento.

Seguita poi l'articolo a dire che la riduzione si applica per tutti i contribuenti inscritti nei ruoli per meno di ottomila lire.

Io non rientrerò nelle considerazioni fatte dall'onorevole Chimirri a questo proposito, nè discuterò le ragioni messe innanzi dal Governo e dalla Commissione per proporre questa limitazione. Io domando solamente questo all'onorevole ministro ed alla Commissione: siamo d'accordo che si parla di redditi dalle ottomila lire in avanti? E questa valutazione si deve fare in base alla inscrizione nei ruoli attuali o in base a nuovi ruoli che si dovrebbero fare con dati catastali non definitivi? Sono questioni importanti, perchè tutti sanno che dovunque si è fatto il catasto nuovo, ci sono proprietari il cui reddito imponibile è stato alle volte più che raddoppiato. Ora può darsi appunto il caso che alcuni di questi proprietari coi ruoli attuali non arrivino alle ottomila lire di reddito e ci arrivino invece coi nuovi. Dunque, ripeto: su quali basi fondate questo criterio della riduzione? Qui non è determinato. (*Interruzioni*). Bisogna perciò precisare se è in base al ruolo attuale che voi calcolerete questo reddito di ottomila lire o in base ai nuovi accertamenti.

SONNINO SIDNEY. S' intende?

TORRIGIANI. S' intende; ma bisogna stabilirlo precisamente nella legge.

PRESIDENTE. Onorevole Sonnino, Ella ha chiesto di parlare?

SONNINO SIDNEY. È meglio che parli prima il ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. La grande controversia, che si è svolta in questa Camera oggi, si aggira, è bene dichiararlo fin da principio, intorno a minima cosa; il che dimostra il valore dei combattenti i quali hanno la virtù d'ingrossare anche le questioni minori. Prima di addentrarmi in questa controversia, che somiglia un po' a quella della *Secchia rapita*, mi piace ricordare una dichiarazione del più grande ministro delle finanze dell'età nostra, di Gladstone, il quale osservò un giorno alla Camera dei Comuni che la questione degli sgravi, grandi e piccoli, accende gli animi e li divide assai più di quella degli aggravi. Infatti qui si tratta di sgravi e abbiamo già tante proposte diverse! Vi è la proposta dell'onorevole Ciccotti, il quale vuole che questo sgravio, ch'è desiderato da lui in una somma determinata, non vada a beneficio della proprietà privata, ma si volga alla edificazione di case rurali coloniche. Poi vi è il mio amico personale onorevole Alessio, il quale domanda che si assegni a beneficio di quei proprietari, i quali hanno più di 8 mila lire di reddito censuario e applichino a vantaggio dell'enfiteusi le idee sociali che egli ha genialmente esposte in questa Camera. Infine l'onorevole Sonnino accetta, brontolando, questa distinzione della legge sotto e sopra le 8 mila lire, ma domanda che, per non privare nel triennio la Basilicata del beneficio di siffatto sgravio che le compete, si volga a profitto della Cassa provinciale.

Il mio amico, onorevole Chimirri, fa stato a sè; ei domanda che anche in questa specie di catastrazione provvisoria, non si facciano distinzioni fra gli uni e gli altri e si applichi la regola generale a tutte le misure di ren-

dita. Cominciamo, egregi colleghi, a ben determinare il valore delle somme sulle quali si disputa. Secondo i dati più recenti la rendita imponibile totale di tutti i terreni di Basilicata è di 8,540,000 lire, delle quali 6,980,000 si riferiscono a possessori aventi ciascuno un reddito imponibile uguale o inferiore ad 8 mila lire; 1,560,000 si riferiscono a possessori aventi ciascuno un reddito imponibile medio superiore a lire 8 mila. L'imposta fondiaria attuale per l'intera Provincia è di 1,947,000 lire, delle quali 1,591,000 si riferiscono agli 84 possessori aventi ciascuno un imponibile eguale o inferiore alle 8 mila lire, e 356,000 agli 84 possessori di cui si è parlato. Qualora si applicasse la riduzione in media, come probabilmente avverrà, del 30 per cento alla Provincia di Basilicata, l'imposta sarebbe ridotta da 1,947,000 lire, a 1,363,000 con la diminuzione di 584,000 lire. Se la riduzione del 30 per cento si applicasse soltanto ai proprietari aventi un reddito imponibile uguale o inferiore alle 8 mila lire, l'imposta sarebbe ridotta a 1,479,000. Quindi la diminuzione si restringerebbe a 477,000 e lo Stato riscuoterebbe sopra le 8 mila lire, 100 mila lire circa di più. Questi a un dipresso sono i calcoli più esatti, molto vicini alla verità.

Il mio amico Rubini mi ha chiamato timido e avaro.

RUBINI. No, puro.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. La purità in questo caso voleva dire avarizia. Ora gli dirò che in questa qualità che cerco di coltivare prendo a tipo lui. (*Ilarità*).

RUBINI. Questo mi premeva giustificare.

Una voce. La compagnia della lesina.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. La compagnia della lesina, la compagnia della lima, la compagnia di coloro che credono che tutto si deve osare piuttosto che il disavanzo del bilancio dello Stato. (*Bene*).

CICCOTTI. Anche il vuoto nelle tasche dei contribuenti.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Lo sa meglio di me che questo non vuol dir niente. (*Ilarità*).

Ma ridotta la questione per tre anni a 100 mila lire nè la mia, nè l'altrui purità e severità finanziaria, possono davvero essere in gioco in un affare siffatto, nel quale si tratta di provvedere seriamente e sinceramente a migliorare le condizioni di quella che abbiamo giudicato la più infelice Provincia del Regno. Ora dovendo rinunziare a questa somma, comincio a escludere la proposta dell'onorevole Chimirri, perchè, essendo in un campo provvisorio di perequazione conghietturale, a me pare che abbiamo la coscienza tranquilla quando sgraviamo i minori contribuenti, oltre le 8 mila lire ritardando di tre anni. Qui si tratta di un beneficio che non toccherebbe oggi, ma toccherebbe quando la perequazione fosse compiuta. Siamo molto più sicuri di non errare in questa ipotesi, quando diciamo di provvedere a coloro che soffrono e badiamo a essi essenzialmente.

Perciò non potrei accogliere la proposta dell'onorevole Chimirri. Come dobbiamo impiegare questa somma di 100 mila lire per tre anni? A questo si riduce la questione. Io non posso non accogliere la proposta dell'onorevole Alessio, che ridotta, come la correzione suggerita dal nostro gran maestro il Rubini, (*Oh! oh! — Ilarità — Interruzioni*) non mi pare che debba trovare contradditori in questa Camera. Sono un antico cultore dell'enfiteusi rimodernata, però differisco dall'onorevole Sonnino e anche dall'onorevole Alessio nel giudicarne i benefici che ne possono derivare. Non li esagero. Credo, onorevoli colleghi, che il contenuto economico in ogni periodo della storia determina le forme giuridiche e non sono le forme giuridiche che determinano o creano il contenuto economico in modo assoluto. Quindi non ho mai pensato che un articolo di legge possa dar vita a forze e indirizzi economici che non esistono nella società...

SONNINO SIDNEY. Ma un divieto può sciuparli.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro* ...ma opera soltanto quando vi sieno forze determinate a un certo fine. La sorte dell'enfiteusi non può dipendere dalla misura in cui voi dichiarate la revocabilità o non della redenzione, senza accompagnarla a una serie di altre condizioni e metterla nell'ambiente economico vivo in cui la società nostra si dibatte, anche nel mezzodì, che non è più quel mezzodì che ci descriveva l'onorevole Chimirri; tutto vi si è modificato notevolmente. Credo che anche quando avremo iscritto il diritto di enfiteusi secondo le regole nuove alle quali mi accosto, avremo delle grandi delusioni, temo che spesso si dovrà dire: *resurrexit* ma non *est hic*. È lo spirito della vita, che determina queste novità e questo impeto economico dei tempi attuali che può andare verso un collettivismo diverso da quello dell'onorevole Ciccotti, che per me è il cooperativismo, o verso la piccola proprietà piena, nella quale vedo la gran barriera contro il collettivismo. (*Interruzione del deputato Ciccotti*).

Va bene, Lei non lo crede, ma lo credo io.

CICCOTTI. Contro la parola proprietà, noi consideriamo come cooperatore il ministro delle finanze. (*Esclamazioni a destra*).

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Lasciatelo dire, non dice nulla di male.

CICCOTTI. Sono più ministeriali del ministro.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. È per

questo che io l'ho chiamato mio collaboratore. (*Si ride*).

Accetto quindi l'emendamento dell'onorevole Alessio come fu corretto nella proposta dell'onorevole Rubini, perchè mi pare che in questi tre anni in cui la proprietà fondiaria di quelli che stimiamo più agiati, sarà gravata dall'antica tariffa, possa essere uno stimolo a favore dei lavoratori il promettere lo sgravio nella misura nella quale si daranno terreni a enfiteusi, e poichè vogliamo fare l'esperimento leale, quale maggiore impulso che mettere l'interesse della grande proprietà a favore di questo contratto da cui attendiamo tanti benefici?

CICCOTTI. Si faranno delle finte enfiteusi.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro.* No, non vi è interesse, perchè in tre anni dopo tutto anche i più agiati risentiranno i benefizi degli sgravi, e l'enfiteusi dura più a lungo, quindi non vi è la possibilità di finzione.

Rimane l' altra proposta Sonnino-Rubini. Paiono differenti l'una dall'altra, ma sostanzialmente concordano. Si tratta di versare la somma che rimarrà libera da queste enfiteusi a benefizio della Cassa provinciale.

Ora nei primi anni la Cassa provinciale, prima che si svolga la sua attività, nei 2 milioni avrà una dote sufficiente. Ma è certo che aggiungerci un conforto di 300 mila lire all'incirca non sarà lieve vantaggio. E perchè sia tolto assolutamente il sospetto che il fisco voglia in qualsiasi guisa, in questa legge della Basilicata, guadagnarci, e voi sapete che ci perde molto, non ho alcuna difficoltà, ciò che avanza dall'enfiteusi regolata secondo l'emendamento Alessio-Rubini, di consacrarlo a questa Cassa. E dicendo che vi è aumento del capitale della Cassa, a mio avviso si include anche il pensiero dell'onorevole Rubini, perchè aumentando il capitale si rimborserà nello stesso modo... (*Interruzione del deputato Sonnino*) ...ma lasciamo qualche cosa di indeciso, onorevole Sonnino, non sarà certo da quel ricupero di 300 mila lire che avrà conforto o danno la Finanza italiana. Ma se ne avrà conforto la concordia delle nostre deliberazioni, certo non sarò io che lesinerò sugli interessi intorno a un problema che è di grande importanza morale, poichè dimostra la disposizione nostra a fare e a dare per la Basilicata anche più di quanto un ministro del tesoro può fare e dare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

SONNINO SIDNEY. Ringrazio l'onorevole ministro dell'accettazione della sostanza del mio emendamento. Tenendo conto della proposta dell'onorevole Alessio modificata dall'onorevole Rubini lo avrei redatto così: « Le somme equivalenti alle riduzioni dell'imposta fondiaria che non si applicano e non si devolvono a favore dei maggiori censiti secondo il disposto del comma precedente (nel quale verrebbero compresi tutti quelli di cui ha parlato l'onorevole Alessio), andranno ad aumentare il capitale della Cassa provinciale di credito agrario. »

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro.* Arrestiamoci lì.

SONNINO SIDNEY. Arrestiamoci qui, ma senza equivoci nè malintesi. Perchè non vorrei che l'interpretazione data dall'onorevole ministro del tesoro potesse arrecare mai alcun danno alla Cassa provinciale. Egli ha detto: « lasciamo l'incertezza », ma io per massima non voglio che in queste cose resti l'appiglio a litigi per l'avvenire o a nuove domande di concessioni. Quindi quando si dice: « andranno ad aumentare il capitale », si intende che il capitale è costituito da quello che si possiede in proprio e non da quello che si deve rimborsare ad altri. I danari che si debbono rimborsare allo Stato non sono capitale; saranno debiti, saranno conti correnti, saranno quello che volete, ma non sono capitale. Qui dunque si tratta di formare con questa somma un piccolo capitale proprio della Cassa provinciale.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro.* Io non ne faccio questione.

SONNINO SIDNEY. L'onorevole ministro del tesoro che ha concesso molto non deve far questione di ciò. E lo dico non per aver l'aria di strappargli qualche cosa...

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro.* Mi ha strappato quello che volevo dare. (*Si ride*).

SONNINO SIDNEY. ...ma perchè la sua adesione abbia il merito di una concessione vera fatta alla Cassa provinciale e non il carattere di un prestito.

Vedo con piacere che l'onorevole ministro del tesoro annuisce alla mia proposta e che anche l'onorevole Rubini vi si acconcia; spero quindi che la Camera vorrà approvarla.

RUBINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINI. Ringrazio la Camera della benevolenza che mi ha dimostrata quando ho pronunziato alcune parole che, posso assicurarlo, sgorgavano dal cuore più che dalla mente. Ringrazio l'onorevole ministro e la Commissione di avere accettato gli emendamenti che presentai alle proposte degli onorevoli Alessio e Sonnino, ai quali pure sono grato per essersi associati a quanto ho proposto.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro.* Ho dimenticato di dichiarare all'onorevole Ciccotti che accetto quella parte dei suoi emendamenti che si riferisce ai tipi delle case coloniche e pre-

scrive le condizioni igieniche della loro costruzione. Credo che ciò sia ottima cosa. Del resto questo pensiero fu compreso nella legge per le case popolari e non posso non accettarlo anche in questa occasione.

CICCOTTI. Andrebbe come articolo aggiuntivo.

LACAVA, *presidente della Commissione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *presidente della Commissione*. A nome della Commissione mi compiaccio della concordia che si è stabilita fra la Commissione stessa, il Ministero e i varî proponenti degli emendamenti.

CHIMIRRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

CHIMIRRI. Mi rallegro della concordia che qui si è stabilita, ma questa concordia, in verità, è tutta a danno del tesoro, a cui favore l'eccezione era stata scritta. L'onorevole ministro ha detto che si tratta di una questione di secchia rapita; a me sembra vi sia questione di tassa rapita a danno di quei contribuenti a cui non si accorda il vantaggio dello sgravio.

La somma è piccola e questo più mi offende, perchè capirei si faccia uno strappo ai principii per un grande ed imperioso interesse. Arrecare una ferita alla natura dell'imposta, introdurre un'ingiustizia palese per così piccola cosa, ecco quello che deploro. L'ingiustizia è meno flagrante perchè si tratta di 84 contribuenti, e di somma relativamente piccola?

La giustizia è una sola, e questa vostra giustizia a scartamento ridotto non la intendo. Questi contribuenti pagano oggi all'erario più di quello che debbono? Lo confessa il ministro, lo confessa la Commissione. Orbene, se pagano oltre il dovuto, la cosa più naturale è che l'ingiustizia cessi per loro, come cessa per gli altri minori contribuenti. Siamo di fronte ad una imposta, che colpisce le cose e non le persone.

Parlare di ricchi e di poveri non è il caso. Questi 84 contribuenti, il cui imponibile supera le otto mila lire, sono forse coloro, le cui terre trovansi infeudate al credito fondiario o al debito usuraio. Sarà questa una buona ragione, per privarli del benefizio dello sgravio che si consente agli altri contribuenti fondiari, il cui reddito appaia minore delle 8,000 lire?

L'opportunità della mia proposta è dimostrata da questa fioritura di emendamenti, che spuntano da ogni parte.

Già l'onorevole Torrigiani vi dimostrò quante difficoltà tecniche contreranno nell'applicare questo articolo, ed io non vedo perchè mentre s'impedisce al tesoro di lucrare colla esclusione dei maggiori censiti, se ne debba avvantaggiare la Cassa provinciale. Trattasi di piccole somme, ma tutti le vogliono; l'onorevole Alessio per l'enfiteusi, l'onorevole Ciccotti per le case coloniche, l'onorevole Sonnino per la Cassa provinciale, l'onorevole Rubini per aggiungerla al credito del tesoro verso la detta Cassa: *diviserunt sibi vestimenta mea!* Questa è la conclusione! Ora, io non guardo nè alla picciolezza della cosa, nè alla picciolezza della somma, io guardo al precedente che si stabilisce. Capisco il progetto organico messo innanzi nel 1866 dallo Scialoia di consolidare l'imposta fondiaria e di eliminare questo residuo di anticaglia economica, ma finchè l'imposta fondiaria è quella che è, e mantiene il carattere d'imposta reale, non è lecito fare distinzione tra maggiori e minori possidenti.

Ferire il principio per 100 mila, o per un milione, per me è lo stesso: e non è ingiustizia minore quella che si commette verso cento o mille contribuenti.

Simili ferite della giustizia sono un cattivo esempio che si dà al Paese. Il buon fine, non giustifica il mezzo. Ecco perchè io mantengo il mio emendamento, fossi anche solo a votarlo, perchè è una protesta contro questo sistema di venire per via indiretta a fare leggi, le quali mutano la base giuridica ed economica delle imposte, e ledono il principio della giustizia e l'eguaglianza di tutti i contribuenti di fronte ai balzelli.

PRESIDENTE. Verremo ai voti. L'onorevole Alessio ha presentato un emendamento aggiuntivo al secondo capoverso. Ma d'accordo con l'onorevole Rubini, lo modifica nel seguente modo: « Nel calcolo delle lire ottomila di reddito non sarà compreso il reddito dei fondi concessi in enfiteusi, giusta le disposizioni della presente legge. »

L'onorevole Sonnino propone la seguente aggiunta al terzo capoverso: « Le somme equivalenti alla riduzione dell'imposta fondiaria che non si applicano e non si devolvono a favore dei maggiori censiti secondo il disposto del precedente comma, andranno ad aumentare il capitale della Cassa provinciale di credito agrario. »

Queste due aggiunte sono accettate dal Ministero e dalla Commissione.

L'onorevole Chimirri mantiene il suo emendamento che consiste nel sopprimere al secondo capoverso le parole: « ciascuno per una rendita imponibile complessiva non superiore a lire otto mila ».

CHIMIRRI. Se all'onorevole presidente piace, si potrebbe votare per divisione; perchè sulla prima parte siamo tutti d'accordo, poi viene la mia proposta di soppressione.

PRESIDENTE. È appunto quello che in-

tendeva di fare. Comincierò intanto dal rileggere il primo capoverso di questo articolo 62:

« Per i Comuni della provincia di Basilicata, nei quali al 1° gennaio 1905 saranno compiute le operazioni di misura, qualificazione, classificazione e classamento, la Direzione generale del catasto farà eseguire da propri periti e con procedimenti speditivi tariffe d'estimo provvisorie da applicarsi ai risultati del classamento per determinare una nuova rendita imponibile complessiva dei Comuni suddetti. »

Lo pongo a partito.

(*È approvato*).

Viene ora il secondo capoverso, al quale si riferisce appunto la proposta dell'onorevole Chimirri, il quale vorrebbe sopprimere le parole: « ciascuno per una rendita imponibile complessiva non superiore a lire ottomila. »

CICCOTTI. A questo capoverso si riferisce anche l'emendamento che ho presentato per sostituire alla data 1° *gennaio* 1906, l'altra 1° *gennaio* 1905.

TORRIGIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

TORRIGIANI. Io proporrei che in questo secondo copaverso, dove dice: « tutti i contribuenti inscritti nei ruoli dei terreni », si dicesse: « tutti i contribuenti inscritti negli *attuali* ruoli dei terreni. »

TORRACA, *relatore*. Sta bene, è un chiarimento.

PRESIDENTE. Ma Ella non può proporre un emendamento, se la Commissione non lo fa proprio.

TORRIGIANI. La Commissione lo fa proprio.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Io non ho alcuna difficoltà ad accettare l'emendamento dell'onorevole Torrigiani, il quale spiega un concetto che è insito nell'articolo di legge.

Sono invece dolente di non poter accettare l'emendamento dell'onorevole Ciccotti, il quale altera i termini.

CICCOTTI. Saranno più dolenti i contribuenti!

PRESIDENTE. Onorevole Ciccotti, mantiene il suo emendamento?

CICCOTTI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Allora, poichè l'onorevole Ciccotti vi insiste, comincierò col porre a partito il suo emendamento, non accettato dal Governo nè dalla Commissione, per sostituire alla data 1° *gennaio* 1906 l'altra 1° *gennaio* 1905.

(*Non è approvato*).

Metto ora a partito la prima parte del secondo capoverso che va fino alle parole « ciascuno per una rendita imponibile » con l'emendamento proposto dall'onorevole Torrigiani e accettato dall'onorevole ministro del tesoro.

(*È approvata*).

Metto ora a partito la seconda parte del capoverso stesso che consiste nelle parole: « ciascuno per una rendita imponibile complessiva non superiore a lire otto mila, » di cui gli onorevoli Chimirri, Murmura e Giunti propongono la soppressione. S'intende che approvando le parole, di cui si propone la soppressione, la soppressione stessa s'intenderà respinta.

(*E' approvata*).

Ora metterò a partito le aggiunte che vengono proposte a questo articolo. La prima è quella dell'onorevole Alessio modificata, d'accordo con l'onorevole Rubini, di cui ho già dato lettura, accettata dal Governo e dalla Commissione. La pongo a partito.

(*È approvata*).

Viene poi la proposta aggiuntiva dell'onorevole Sonnino, di cui ho dato già lettura, la quale è pure accettata dal Governo e dalla Commissione.

CICCOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCOTTI. E il mio emendamento aggiuntivo al comma terzo?

PRESIDENTE. L'onorevole Ciccotti ha presentato la seguente aggiunta al terzo comma:

« Tutta la differenza tra l'imposta erariale presentemente pagata su' terreni e quella che risulterà dovuta a termini di questo articolo sino alla formazione del nuovo catasto, sarà devoluta alla formazione di un fondo da mutuarsi esclusivamente per la costruzione di case coloniche con l'interesse dell'1 per cento e con ammortamento a rate progressive entro sessant'anni.

« Le case coloniche dovranno costruirsi secondo tipi approvati dal Consiglio del Commissariato, intesi i titolari delle Cattedre ambulanti di agricoltura; e i mutuatarî dovranno assumere l'obbligo di fare a' coloni anticipazioni per sementa e sussistenza, nella misura ed alle condizioni stabilite dal Commissariato dopo intesi i Comizî agrari e le Associazioni di contadini.

« Il fondo di cui sopra sarà amministrato dalla Cassa agraria, a cui favore saranno devolute le rate d'ammortamento delle somme mutuate e gl'interessi annui. »

Ma ne riparleremo dopo.

CICCOTTI. Perdoni, onorevole Presidente. Il mio emendamento aggiuntivo ha due parti: una che è accettata dalla Commissione e dal Governo, ed è la seconda; l'altra, la prima, potrei ritirarla purchè la Commissione consentisse che all'emendamento Sonnino, che ora si mette in votazione, si aggiungessero queste parole: « e pro-

priamente del fondo indicato alla lettera *c* dell'articolo primo, cioè delle case coloniche. »

TORRACA, *relatore*. Formuli il suo emendamento noi l'accettiamo.

SONNINO SIDNEY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

SONNINO SIDNEY. Se si trattasse soltanto di escludere le Casse agrarie dal godimento di questo fondo, potrei accettare la proposta dell'onorevole Ciccotti; ma dell'impedire alla Cassa provinciale di credito agrario di poter fare anticipazioni agli enfiteuti, poveri contadini, perchè possano avere i mezzi di coltivare le loro terre, io non vedo una buona ragione. Lasciamo libera la Cassa provinciale di valutare le ragioni qua per una casa colonica, là per aiutare un povero enfiteuta. Bisogna pensare che ciò che date per le case coloniche non gioverà quasi mai al piccolo contadino, ma gioverà al grande proprietario, per cui abbiamo anche tolto il limite delle 5 mila lire. Dunque se voi restringete questo capitale al solo uso delle case coloniche voi lo restringete a solo beneficio dei maggiori proprietari. Prego perciò l'onorevole Ciccotti di non insistere in questa sua proposta e di lasciare che la Cassa provinciale di prestiti agrari possa valutare volta per volta a quale uso migliore possano essere destinati i fondi; e sarà molto meglio se li devolverà a beneficio dei poveri contadini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ciccotti.

CICCOTTI. L'onorevole Sonnino ha frainteso il mio pensiero. Non è che io voglia togliere nulla a quanto può dalla Cassa provinciale andare a profitto di cooperative e di agricoltori. Per questo, mi riporto a quanto ho detto nella discussione dei primi articoli. Dicevo semplicemente che, parendomi il bisogno contemplato nel capoverso *c* il meno considerato, mentre è il più importante, voleva destinare ad esso questa somma con destinazione fissa. Ma io non ho nessuna difficoltà a desistere, per semplificare in questo momento le cose.

PRESIDENTE. Pongo a partito la seconda aggiunta al terzo capoverso di questo articolo proposta dall'onorevole Sonnino, della quale fu già data lettura.

(*È approvata*).

Ora il Governo ha dichiarato di accettare la seguente parte della aggiunta proposta dall'onorevole Ciccotti: « Le case coloniche dovranno costruirsi secondo tipi approvati dal Consiglio del Commissariato, intesi i titolari delle Cattedre ambulanti di agricoltura. »

CICCOTTI. Rinunzio al primo capoverso del mio emendamento; mantengo tutto il secondo.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Siamo d'accordo con l'onorevole Ciccotti di accettare questa parte del suo emendamento: « Le case coloniche dovranno costruirsi secondo tipi approvati dal Consiglio del Commissariato, intesi i titolari delle Cattedre ambulanti di agricoltura. »

E ci fermiamo qui, perchè l'altra parte riguarda i contratti agrari, materia di un'altra legge.

PRESIDENTE. Onorevole Ciccotti, consente?

CICCOTTI. Propongo allora che si voti per divisione.

PRESIDENTE. Il Governo dunque accetta la prima parte del secondo capoverso dell'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Ciccotti: « Le case coloniche dovranno costruirsi secondo tipi approvati dal Consiglio del Commissariato, intesi i titolari delle Cattedre ambulanti di agricoltura. »

Pongo a partito questa prima parte.

(*È approvata*).

L'onorevole Ciccotti insiste perchè sia messa a partito anche la seconda parte, della quale dò lettura:

« e i mutuatari dovranno assumere l'obbligo di fare ai coloni anticipazioni per sementa e sussistenza, nella misura ed alle condizioni stabilite dal Commissariato dopo intesi i Comizi agrari e le Associazioni di contadini. »

« Il fondo di cui sopra. .

CICCOTTI. No, quell'ultima parte è inutile.

PRESIDENTE. Pongo a partito dunque questa seconda parte dell'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Ciccotti, che non è accettata dal Governo.

(*Non è approvata*).

Onorevole Ciccotti, Ella aveva presentato ancora una aggiunta all'articolo 62. Ci rinunzia?

CICCOTTI. No, no.

PRESIDENTE. Allora do lettura dell'ultima aggiunta proposta dall'onorevole Ciccotti all'articolo 62:

« La riduzione percentuale da accordarsi dal 1° gennaio 1905 non potrà in ogni caso essere inferiore al 30 per cento dell'imposta erariale sui terreni pagata ora in ciascun Comune.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Ho già dichiarato che credo in media si avvicinerà, ma il modo con cui è costituito l'articolo esclude appunto questa indicazione, perchè sarà il risultato di operazioni catastali condotte con grandissima celerità ed equità.

CICCOTTI. Vuol dire che potrà ridursi anche a niente.

TORRACA, *relatore*. No, no.

PRESIDENTE. L'onorevole Ciccotti dunque insiste nell'aggiunta all'articolo 62 di cui ho già dato lettura e che Governo e Commissione non accettano.

La pongo a partito.

(*Non è approvata*).

L'articolo 62 adunque rimane composto del primo e del secondo comma con le due aggiunte proposte una dall'onorevole Alessio e l'altra dall'onorevole Sonnino, e poi viene la prima parte dell'emendamento Ciccotti quella che fu accettata dal Governo, che incomincia con le parole: «Le case coloniche dovranno costruirsi», ecc.

Faccio però osservare che questa parte dell'articolo 62 proposta come aggiunta dall'onorevole Ciccotti troverebbe sede opportuna all'articolo 32...

TORRACA, *relatore*. Sì, sarà trasferita nel coordinamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Dunque rileggo l'articolo 62 come fu modificato:

«TITOLO V. *Provvedimenti tributarii*. — Art. 62. Per i Comuni della Provincia di Basilicata, nei quali al 1° gennaio 1905 saranno compiute le operazioni di misura, qualificazione, classificazione e classamento, la Direzione generale del catasto farà eseguire da propri periti e con procedimenti speditivi tariffe d'estimo provvisorie da applicarsi ai risultati del classamento per determinare una nuova rendita imponibile complessiva dei Comuni suddetti.

« Mediante il confronto dell'imposta erariale attuale con quella risultante dall'applicazione dell'aliquota dell'8.80 per cento alla rendita imponibile provvisoria determinata nel modo indicato, sarà stabilita, separatamente per ogni circondario, la riduzione percentuale da accordarsi, a cominciare dal 1° gennaio 1906 e fino all'attuazione del nuovo catasto, a tutti i contribuenti attuali inscritti nei ruoli dei terreni della Provincia, ciascuno per una rendita imponibile complessiva non superiore a lire ottomila. Nel calcolo delle lire ottomila di reddito non sarà compreso il reddito dei fondi concessi in enfiteusi giusta le disposizioni della presente legge.

« Le somme equivalenti alle riduzioni della imposta fondiaria, che non si applicano e non si devolvono a favore dei maggiori censiti, secondo il disposto del precedente comma, andranno ad aumentare il capitale della Cassa provinciale di credito agrario.

« Le case coloniche dovranno costruirsi secondo tipi approvati dal Consiglio del Commissariato, intesi i titolari delle Cattedre ambulanti di agricoltura. (*Da portarsi all'articolo 32*).

« La ripartizione delle sovrimposte, provinciale e comunali, fra terreni e fabbricati, e fra i singoli possessori, continuerà a farsi sulla base dei rispettivi imponibili, senza riguardo alla riduzione d'imposta accordata colla presente legge.

« Rimangono impregiudicati i diritti di reclamo, ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che le Commissioni censuarie comunali e provinciale, i possessori e gli altri enti interessati eserciteranno in occasione della pubblicazione del nuovo catasto, di cui all'articolo seguente. »

Pongo dunque a partito l'articolo 62 con le modificazioni approvate salvo il coordinamento.

(*È approvato*).

« Art. 63. La formazione del nuovo catasto ordinato dalle predette leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, verrà per la Provincia di Basilicata accelerata in modo, che l'attivazione del medesimo sia fatta col 1° gennaio 1909.

« Qualora a questa data le operazioni non fossero compiute, l'aliquota dell'8.80 per cento ai nuovi estimi avrà egualmente applicazione a datare dal 1° gennaio 1909, e la differenza di imposta erariale, che eventualmente fosse pagata in più dai possessori di terreni, sarà rimborsata alla Provincia, la quale dovrà ridurre di altrettanta somma la sovrimposta provinciale sui terreni inscritta nel bilancio dell'anno in cui avviene il rimborso. »

(*È approvato*).

« Art. 64 Fino a quando non sia attuato il nuovo catasto ed a cominciare dal 1° gennaio 1905, i fabbricati esistenti e quelli di nuova costruzione, i quali siano da considerarsi rurali, ai termini dell'articolo 15 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, sul riordinamento dell'imposta fondiaria, saranno esenti anche dall'imposta sui terreni. Le somme sgravate non daranno luogo a reimposizione, rimanendo di altrettanto diminuito l'importare del contingente.

« L'esenzione, di cui nell' articolo precedente, è estesa ai fabbricati industriali, per dieci anni dalla loro durata in esercizio. »

(*È approvato*).

« Art. 65. Nella Provincia di Basilicata, a datare dal 1° luglio 1905, sarà concessa l'esenzione dall'imposta erariale sopra i fabbricati, fino a lire 4 d'imposta principale, de' relativi decimi e della corrispondente sovrimposta comunale e provinciale.

« Lo Stato rimborserà alla Provincia ed ai Comuni la diminuzione effettiva d'entrata fino all'ammontare delle sovrimposte inscritte tanto nei ruoli principali quanto in quelli speciali pubblicati nel marzo 1903.

« L' esenzione di cui al presente articolo non compete a coloro che sono soggetti ad un'imposta principale per terreni o per fabbricati o per ricchezza mobile superiore a lire 10, o quando il coacervo delle imposte principali per terreni, fabbricati e per redditi di ricchezza

mobile dia per il singolo contribuente un carico superiore a lire 20. »

A questo articolo 65 l' onorevole Ciccotti propone la seguente aggiunta:

« Il Governo del Re è incaricato di eseguire una revisione generale de' redditi dei fabbricati della Provincia di Basilicata, secondo le disposizioni delle leggi 26 gennaio 1865, n. 2136, 11 agosto 1870, allegato *F*, n. 5784, 6 giugno 1877, n. 3864, e 11 luglio 1889, n. 6214, serie 3ª.

« Per « fabbricato ordinario », di cui all'articolo 9 della legge 11 luglio 1889, s'intenderà ogni comprensorio avente entrata e destinazione indipendente, se anche costituisca parte soltento di un numero di mappa. »

L'onorevole Ciccotti ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

CICCOTTI. Per questo emendamento non ho che da riportarmi a quanto ho detto nella discussione generale. E mi dà ancora più ragione a sostenerlo ciò che ha dichiarato ieri, rispondendo a una interrogazione dell'onorevole Rispoli, l'onorevole sotto-segratario di Stato Majorana. Egli affermò che per ora non si può pensare alla revisione della imposta sui fabbricati. Ora qui per la Basilicata non si tratta di uno sgravio d'imposta, ma soltanto di riconoscere in maniera sicura e sincera le basi reali dell'imposta.

La Basilicata pel suo grande spopolamento ha naturalmente visto mutarsi il livello delle pigioni e quindi le basi dell'imposta costituite nel 1889. Perchè dunque il Governo nell'atto che dice di voler aiutare una Provincia, non vuol renderle anche questa giustizia? Crede forse che si possa curare l'anemia di una regione continuando a cavarle sangue, a domandarle un contributo oltre quello che la regione deve? Si dice che, anche senza la revisione generale del reddito dei fabbricati, si può benissimo ottenere la diminuzione dell'imposta qualora il reddito scenda al disotto del terzo. Ma quando anche non si arrivi al terzo, è logico che la riduzione d'imposta non debba esserci? E v'è anche in giuoco l'interesse de' minori abbienti in questo, perchè coloro che hanno delle scritture registrate in piena regola possono in dati casi dimostare la decadenza continuativa delle pigioni, mentre i minori abbienti, che possiedono case per cui non occorre la registrazione delle scritture, restando ne' limiti delle centosessanta lire, non possono far accertare le diminuzioni con scritture regolari e quindi nemmeno possono giovarsi di quanto la legge prescrive per la riduzione. Quindi è in omaggio ad un criterio generale di giustizia e non ad un criterio di sgravio che prego Governo e Commissione di volere accettare la mia aggiunta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze.

MAJORANA, *sotto-segretario di Stato per le finanze.* L'onorevole Ciccotti ha ricordato alcune mie dichiarazioni di ieri. Tengo ad essere preciso ed a ripeterle. Io dissi che il Governo segue volentieri la tendenza della revisione...

CICCOTTI. Ma non la fa.

MAJORANA, *sotto-segretario di Stato per le finanze.* ... ma, pel momento, non può prendere un impegno preciso.

Queste dichiarazioni hanno maggior valore nel caso presente: perchè l'onorevole Ciccotti, che si preoccupa delle condizioni speciali della Basilicata, non vorrà certamente peccare di ingratitudine. Queste condizioni speciali sono state tanto valutate dal Governo, che, con un provvedimento indiscutibilmente eccezionale, il presente disegno di legge comprende delle proposte assai importanti, per isgravare le quote minime dei fabbricati in quella Provincia.

CICCOTTI. Non se ne otterrà niente.

MAJORANA, *sotto-segretario di Stato per le finanze.* Io ho delle cifre. Si tratta, nientemeno, per l'erario dello Stato, di perdere 300 mila lire all'anno.

CICCOTTI. Le cifre non sono esatte.

MAJORANA, *sotto-segretario di Stato per le finanze.* Che cosa ne sa Lei? Mi pare che Ella insista in qualche cosa di peggio di quella ingratitudine di cui le facevo dianzi carico! (*Si ride*).

L'esenzione di 4 lire, come imposta principale, significa 5,20, tenuto conto dei decimi. Il che vuol dire che sono esenti i redditi imponibili di 32 lire, ossia di lorde lire 42,66. Ora, Lei che conosce meglio di me la Basilicata, può e deve attestare che saranno molti i fabbricati esentati: perchè, in Basilicata, che è un paese povero, i fabbricati che abbiano un reddito lordo imponibile di 43,66, sono assai numerosi.

CICCOTTI. Niente affatto.

MAJORANA, *sotto-segretario di Stato per le finanze.* È questione di fatto, che si constata nella somma complessiva da cui viene scaricata quella regione.

Dunque noi, pei fabbricati, adottiamo un provvedimento eccezionale. E guardi, onorevole Ciccotti: proprio pei fabbricati, si disvela in questa legge l'eccezione maggiore! Infatti, per l'imposta fondiaria, di cui tanto si è discusso oggi, noi abbiamo usato la forma di anticipare il catasto: ossia abbiamo usato la forma di chiamare in esecuzione, il più sollecitamente possibile, una legge vigente. Invece pei fabbricati proponiamo di modificare la legge comune per tutto il Regno, abolendo le quote minime. Perchè l'onorevole Ciccotti vuole provvedimenti speciali? Alla revisione generale dei fabbricati potremo venire, poichè il Governo è in questo ordine di idee, senza molto indugio; ma non è

giusto affrettarla, con una disposizione speciale, mentre alla parte più urgente del problema, la presente legge provvede.

Debbo però osservare che l'emendamento Ciccotti comprende due ordini di disposizioni...

CICCOTTI. Rinunzierei a quella seconda parte, se si accettasse la prima.

MAJORANA, *sotto-segretario di Stato per le finanze.* Lo credo. (*Si ride*).

Prendo però atto delle sue dichiarazioni, nel senso soltanto che Ella permette che io rinunzi a confutare la seconda parte; ma insisto sulla prima, dicendo che il disegno di legge provvede al caso più urgente: quello di sgravare le quote minime. È un provvedimento eccezionalissimo, per favorire la Basilicata. Se si potrà venire ad una revisione generale, certamente la Basilicata ne profitterà, come tutte le altre regioni dello Stato; ma, torno a dirlo, la parte più grave ed urgente del problema è già considerata nelle nostre proposte: non crediamo quindi di accettare l'emendamento dell'onorevole Ciccotti.

CICCOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

CICCOTTI. L'onorevole Majorana non ha risposto a senso del mio emendamento. Qui si tratta di due cose distinte: una cosa sono gli sgravi che comprendono le quote di 4 lire d'imposta fondiaria, ed un'altra cosa è la revisione dell'imposta dei fabbricati. Io torno ad asserire, per quanto può resultarmi dalla mia esperienza (e credo di conoscere bene la Basilicata), che ben pochi si potranno giovare di quell'articolo del disegno di legge. Perchè si tratterebbe, anche secondo quel che ha dichiarato l'onorevole Majorana, di fabbricati che dovrebbero dare il reddito lordo di 42 lire. Ora, i fabbricati che diano il reddito lordo di 42 lire all'anno, ossia poco più di 3 lire al mese, lascio immaginare che specie di fabbricati siano e quanti ve ne possano essere. So come è stata fatta la revisione del 1889, e so che gli agenti delle imposte non sono stati di manica larga, ed hanno tenute alte le loro valutazioni.

MAJORANA, *sotto-segretario di Stato per le finanze.* Ci sono tutte le classi rurali negli agglomerati urbani, i contadini...

CICCOTTI. Questi in genere non posseggono case e, se le posseggono, il reddito non è valutato a 42,50. Vedremo poi, nelle resultanze, a che cosa si approderà. Ma questa è una questione diversa; questo riflette gli sgravi. Questo sgravio è più formale che sostanziale, ma di ciò non discuto in questo momento. Dico semplicemente: è una ragione questa per non dover concedere la revisione dell'imposta sui fabbricati? Dice l'onorevole sotto-segretario di Stato: perchè dovremmo adottare questo provvedimento eccezionale per la Basilicata? La ragione sta nelle condizioni eccezionali stesse di quella Provincia. In confronto a tutte le altre Provincie d'Italia la Basilicata è la sola che ha visto diminuire la sua popolazione, e tale diminuzione non poteva non riflettersi su questo lato dell'economia. La revisione poi bisogna tanto più concederla, in quanto questa tassazione si riflette sulla sovrimposta comunale e su quella provinciale che è molto grave. E qui colgo l'occasione per rettificare un dato portato qui alla Camera dall'onorevole Chimirri, il quale diceva che la Provincia di Reggio Calabria aveva una sovrimposta provinciale più alta di quella della Provincia di Basilicata.

L'onorevole Chimirri è caduto in un errore che non tarderà a riconoscere, perchè egli si è fermato ad un dato formale anzichè procedere alla valutazione totale del peso della sovraimposta. Noi abbiamo che ogni centesimo di sovraimposta dà una quantità maggiore o minore d'imposta secondo le diverse Provincie. Vi sono, per esempio, alcune Provincie che hanno apparentemente i centesimi addizionali molto alti, ma in realtà pagano meno di altre Provincie. Mi spiego: nella Provincia di Potenza, per esempio, ogni centesimo addizionale importa lire 24,635.04; nella Provincia di Reggio Calabria ogni centesimo addizionale importa lire 11,655.57.

Voci. Bisogna vedere l'estensione.

CICCOTTI. Certamente, ma non l'estensione soltanto, perchè, in genere, alla minore estensione corrisponde anche minore ragione di spese: piuttosto il fatto del maggiore o minore imponibile dei terreni; e noi sappiamo che in Provincia di Reggio una parte della proprietà fondiaria non è censita nè tassata secondo i dati portati qui alla Camera in relazioni ufficiali, dal Messedaglia in poi: si tratta del 50 per cento soltanto della proprietà fondiaria rustica che è soggetta all'imposta. (*Si ride — Commenti*).

In ogni modo, se si terrà conto di questo, si vedrà che la Basilicata si trova in una condizione molto peggiore per rispetto alla sovraimposta; ed allora anche questo deve influire maggiormente a fare accettare il mio emendamento. Nè l'Erario dovrebbe per questo sopportare un grosso peso, perchè, lo rilevo dalla pubblicazione tratta dalla « Nuova Antologia, » dell' onorevole Lacava, tutta l'imposta erariale dei fabbricati della Basilicata importa la somma di lire 906,941. La revisione ha per iscopo il riconoscimento della stessa base d'imposta; ed allora o la base si troverà immutata e i contribuenti seguiteranno a pagare come pagavano prima; oppure si avrà che il reddito prima accertato è superiore al reddito reale, ed allora è giustizia che riconosciate il reddito reale e facciate in modo che la tassazione corrisponda ad esso.

MAJORANA, *sotto-segretario di Stato per le finanze.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

MAJORANA, *sotto-segretario di Stato per le finanze.* Evidentemente noi potremmo discutere a lungo e non ci intenderemmo mai; perchè partiamo ciascuno da un punto di vista diverso. Io dico che dell'onere che i contribuenti hanno dall'imposta sui fabbricati, il Governo si è tanto preoccupato che ha domandato di sgravare i più miseri, inserendo una disposizione che, come avrà bene osservato la Camera, non era nel progetto precedente, presentato dall'onorevole Zanardelli. Il Governo non crede di aggiungere altro; del resto i dati...

CICCOTTI. Vuol vedere che si tratta di un dato fantastico?

PRESIDENTE. Onorevole Ciccotti, Ella ha già parlato due volte.

MAJORANA, *sotto-segretario di Stato per le finanze.* Ed interrompendo vuol parlare per la terza volta.

CICCOTTI. Se tutta l'imposta sui fabbricati importa 900,000 lire è impossibile che questo cespite di 42 lire lorde possa poi portare...

MAJORANA, *sotto-segretario di Stato per le finanze.* Onorevole Ciccotti, il suo scetticismo arriva perfino a negare le cifre. Ciò mi dimostra che si tratta di un partito preso. Mi dispiace; ma io non posso accettare il suo emendamento. Non aggiungo altro.

PRESIDENTE. L'onorevole Ciccotti insiste nel suo emendamento?

CICCOTTI. V'insisto.

PRESIDENTE. Rileggo l'aggiunta dell'onorevole Ciccotti all'articolo 65.

« Art. 65. *Aggiungere*:

« Il Governo del Re è incaricato di eseguire una revisione generale de' redditi dei fabbricati della Provincia di Basilicata, secondo le disposizioni delle leggi 26 gennaio 1865, n. 2136, 11 agosto 1870, allegato *F* n. 5734, 6 giugno 1877, n. 3864 e 11 luglio 1889, n. 6214, serie 3ª.

« Per « fabbricato ordinario », di cui all'articolo 9 della legge 11 luglio 1889, s'intenderà ogni comprensorio avente entrata e destinazione indipendente, se anche costituisca parte soltanto di un numero di mappa ».

La metto a partito. Chi approva l'aggiunta dell'onorevole Ciccotti è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Metto a partito l'articolo 65 come è proposto dalla Commissione.

Chi lo approva sorga.

(*È approvato*).

« Art. 66. A datare dal 1° gennaio 1905 sarà abolita nei Comuni della Provincia di Basilicata la tassa sul bestiame.

« Le perdite, che i bilanci comunali subiranno per effetto di tale abolizione, saranno compensate nel modo stabilito all'articolo 81 ».

L'onorevole Ciccotti ha un emendamento di cui do lettura,

« *Dopo il primo comma, aggiungere*:

« I canoni comunali di dazio consumo saranno ridotti proporzionalmente alla riduzione di popolazione avvenuta dal censimento 1881 a quello del 1901 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro.* Io ho già dichiarato all'onorevole Ciccotti che alla fine del 1905 avviene la scadenza dei canoni attuali e alla fine di questo anno o ai primi dell'anno venturo, bisognerà presentare dei provvedimenti su tutta questa materia. Egli abbia un po' di pazienza, perchè i provvedimenti riparatori riguarderanno anche la Provincia che gli è così a cuore.

PRESIDENTE. Onorevole Ciccotti, non insiste?

CICCOTTI. Anzi debbo insistere perchè l'onorevole ministro del tesoro mi consiglia della pazienza; ed io potrei anche averla, ma bisognerebbe poter consigliarla alle popolazioni che sono in così grande disagio. Le popolazioni vedono diminuire i consumi ed intanto debbono sopportare il pagamento dello stesso canone di dazio consumo che è imposto in base al censimento del 1881. Non è possibile dunque aspettare. L'altra volta il ministro del tesoro, durante la discussione generale, disse che i consumi non erano diminuiti in Basilicata. Ora io debbo contestare tutto questo: quando una popolazione da 539 mila abitanti si riduce a 491 mila e cresce la miseria, è impossibile che i consumi non diminuiscano. Basta che io mi riferisca al capoluogo, e veggo com'è diminuita l'entrata per ciò che riguarda il dazio consumo. Quindi, non venire ad una revisione de'canoni per quei Comuni, è una vera ingiustizia, perchè non dovrebbero pagare più secondo il canone fissato, dal momento che sono mutati gli elementi in base ai quali fu convenuto.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro.* Non voglio affaticare la Camera con l'esposizione di dati che mi onorai di esporre altra volta.

ABIGNENTE. È inutile.

CICCOTTI. Già ...è inutile dice l'onorevole Abignente.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro.* Ma io debbo assicurare che la diminuzione dei consumi ai quali accenna l'onorevole Ciccotti, non ostante la diminuzione della popolazione, non v'è.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TORRACA, *relatore*. È inutile, dice l'onorevole Abignente, è inutile, dice la Commissione, perchè tutte queste questioni le abbiamo già agitate con l'onorevole ministro del tesoro. Le domande che ha fatto l'onorevole Ciccotti le ha già fatte la Commissione al ministro del tesoro: ma quando questi ci ha detto: voi eccedete con le vostre domande e volete dare alla legge un'estensione che la renda non tollerabile, noi abbiamo dovuto limitarci. Dunque in questo senso è inutile, lo ripeto, tutto quello che chiede l'onorevole Ciccotti, perchè fu già chiesto, e se ne parla nella relazione.

Abbiamo dovuto restringerci, per non compromettere quello che avevamo già acquistato. Abbiamo dovuto rinunciare ad ogni di più, perchè il Governo già molto aveva concesso. E un limite di discrezione dovevamo pure imporci!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Abignente.

ABIGNENTE. Io sono impenitente. È la seconda volta che sono chiamato contro la volontà mia a fare analoga dichiarazione in questa discussione, che io vorrei affrettare, e che nell'amoroso, troppo amoroso abbraccio di tanti pietosi e solleciti per la Basilicata, secondo il mio personale parere, rischia di naufragare. Qui bisogna che tutti assumiamo la responsabilità dinanzi al Paese.

Ora questa è una discussione che si trascina in mezzo ad emendamenti e contro emendamenti, e domando all'onorevole Ciccotti se così si può continuare. Ora io dico: se questa discussione si protrae ancora di più, se la legge viene, secondo la frase di un nostro collega, rimpinzata ancora più di pericolosi emendamenti, che cosa farà il Senato? Qualora il Senato non approvasse tal quale questa legge, accadrebbe per essa quello che è accaduto per la legge sull'Agro Romano, che fu ritardata di circa un anno. Ora se questa legge ancora ritardasse di un anno, e siamo già al 1904-905, e ciascuno m'intende, domando all'onorevole Ciccotti, quando la vedrebbe attuata la Basilicata?

Dunque mi riassumo, io ritengo che sia urgentissimo di venire a capo della questione seriamente, e dico che è interesse di tutti di vedere presto giungere in porto questa legge.

CICCOTTI. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, ma pensi che è la terza volta che parla.

CICCOTTI. Io non posso accettare i consigli di carità pelosa che mi vengono dall'onorevole Abignente. Lascio a lui la filosofia della gatta, che, per far presto, fece i gattini ciechi. Noi non dobbiamo, quando vi è un progetto dinanzi alla Camera, accettare una funzione puramente formale, ma dobbiamo discutere tutto. Bisogna che la Basilicata abbia questa legge, ed è obbligo del Governo e della Camera di portarla in porto; e io non posso, nè debbo astenermi dal dire quello che mi pare necessario ad emendare il disegno di legge. Quanto al pericolo di vederlo naufragare, se così fosse, non sarebbe certo per i miei emendamenti livragati in massa da Governo e Commissione; e la supposizione non fa nemmeno onore alla Camera perchè bisogna avere poca opinione della sua sincerità per credere che la legge sia sepolta nell'urna dopo che tutti hanno dichiarato qui di volerla.

PRESIDENTE. Ma, onorevole Ciccotti, è la terza volta che parla: in questo modo si rende impossibile qualunque discussione.

CICCOTTI. Onorevole presidente, io rispondo per fatto personale all'onorevole Abignente. Ho diritto di parlare. E del resto ho presto finito.

È inutile dunque che l'onorevole Abignente venga a darmi dei consigli, e di questi consigli. È bene che tutti ci preoccupiamo della sollecitudine ma bisogna anche che si sappia quel che si dà e quel che si dovrebbe dare e non si dà, e che tutti si accollino le debite responsabilità a cominciare dal Governo. Io ci sto per la mia responsabilità; gli altri ci stiano pure per la loro.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Ciccotti mantiene la sua aggiunta all'articolo 66, che non è accettata nè dalla Commissione nè dal Governo. La metto a partito.

(*Non è approvata*).

Metto a partito l'articolo 66.

(*È approvato*).

« Art. 67. Sono estese alla Provincia di Basilicata le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 30 luglio 1896, n. 345, sulla Sicilia, e le attribuzioni affidate da essa al Regio commissario civile sono esercitate dal prefetto di Potenza, sentito il Consiglio di prefettura e la Giunta provinciale amministrativa. I provvedimenti emessi dal prefetto in virtù di detti articoli rimarranno invariati fino a tutto il 1909, salve le determinazioni del Ministero dell'interno di cui ai suddetti articoli 9 e 10. »

(*È approvato*).

« Art. 68. La Cassa dei depositi e prestiti trasformerà, con un ammortamento in cinquanta anni e al saggio di interesse del 4.50 per cento, il debito liquidato al 31 dicembre 1903 in lire 5,151,252.93 che la Provincia di Potenza ha verso la stessa Cassa in dipendenza dei mutui che le furono fin qui concessi.

« È data facoltà alla Provincia di Potenza di usufruire delle successive trasformazioni che venissero acconsentite per effetto di nuove di-

sposizioni legislative alle altre Provincie del Mezzogiorno continentale. »

A quest'articolo l'onorevole Ciccotti propone che invece di: « saggio d'interesse del 4.50 per cento » si dica: « saggio del 4 per cento. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

LACAVA, *presidente della Commissione*. Anche l'oggetto dell'emendamento dell'onorevole Ciccotti fu lungamente discusso fra Commissione e ministro del tesoro. L'onorevole Ciccotti propone che il saggio dell'interesse sia del 4 invece del 4.50 per cento.

Questa proposta, come dicevo, fu fatta dalla Commissione al ministro e questi fece rilevare che non era possibile accettarla perchè ultimamente non l'aveva accettata per altra Provincia, quella di Napoli. Del resto poi nella seconda parte di questo articolo si dice che la Provincia di Basilicata potrà usufruire di tutte le successive riduzioni che venissero consentite per effetto di nuove disposizioni legislative. Il ministro del tesoro ha già presentato alla Camera un progetto di legge per cui invece del 4.50 il saggio potrebbe essere del 4.

Ora la legge per la Basilicata prevede lo stato attuale delle cose, e resta in seguito autorizzata la Provincia a poter avvantaggiarsi del progetto che è dinanzi alla Camera, quindi non è il caso di accettare l'emendamento Ciccotti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Poche settimane or sono abbiamo votato in questa Camera la legge che trasforma i debiti provinciali di Napoli alla ragione d'interesse del 4.50 per cento, con grande vantaggio, e credo anche gratitudine di quella Provincia. Uguale vantaggio sentirà la Basilicata. Ma l'onorevole Ciccotti stia tranquillo; è imminente la discussione del progetto che ho presentato sulla trasformazione e sull'alleviamento degli oneri dei debiti comunali e provinciali delle Provincie napoletane la cui relazione è affidata all'onorevole Rubini, un relatore che non manca al suo dovere. E fui io che suggerii all'onorevole Lacava per affetto della Provincia di cui assumo tutta la responsabilità, fui io che dissi all'onorevole Lacava di insinuare quel provvedimento per effetto del quale ci sarà la possibilità di una nuova trasformazione a una ragione d'interesse minore del 4,50 per cento.

Quindi sia tranquillo l'onorevole Ciccotti che vincerà la prova anche ritirando i suoi emandamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ciccotti.

CICCOTTI. Avevo inteso con il mio emendamento di acquisire alla legge ciò che forma parte del disegno di legge Luzzatti che tra poco dovrà venire innanzi alla Camera. Di fronte alle dichiarazioni dell'onorevole Luzzatti consento a ritirare il mio emendamento.

Una voce. Finalmente!

CICCOTTI. Il Parlamento inglese ha discusso per anni dell'Irlanda, per quistioni, tranne che dal punto di vista politico, meno complesse forse di quelle della Basilicata e nessuno ha detto: finalmente! Se c'è chi tiene, a rilevare l'inutilità del Parlamento per rapporto a sè stesso, s'accomodi, ma non estenda agli altri questo criterio.

PRESIDENTE. L'onorevole Ciccotti ritira il suo emendamento.

Pongo ai voti l'articolo 68 come è stato testè letto.

(*È approvato*).

« Art. 69. La detta Provincia è ammessa a corrispondere le somme dovute all'Erario per contributi nelle spese dello Stato liquidati e non soddisfatti al 31 dicembre 1903, mediante il pagamento di cinquanta uguali annualità, a cominciare dal 1904.

« Eguale durata di rateazione è ammessa per ogni contributo nelle spese dello Stato risultante a carico della suddetta Provincia, a partire dal 1° gennaio 1904, in dipendenza della presente e delle precedenti leggi.

« A tale uopo l'Amministrazione del tesoro comunicherà, entro luglio di ogni anno, l'importo delle spese sostenute dallo Stato nell'esercizio finanziario precedente, e la Provincia corrisponderà la rispettiva quota di contributo in 50 anni a cominciare dal 1° gennaio susseguente.

« A garenzia del pagamento delle singole annualità previste nel presente articolo la Provincia rilascerà altrettante delegazioni sulla sovrimposta con esenzione di ogni tassa fiscale.

« La Provincia inoltre, allo scopo di diminuire il periodo di estinzione del suo debito per contributi dal 1° gennaio 1904, avrà l'obbligo di elevare, anno per anno, la quota di ammortamento del debito stesso, in corrispondenza delle maggiori disponibilità che si verificassero, per cessazione di impegni continuativi, in qualunque dei propri bilanci a cominciare da quello del 1905. Per l'osservanza di tale obbligo, vigilerà la Prefettura nella revisione annua del bilancio provinciale, promovendo, in caso di inadempienza, i necessari provvedimenti. »

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Gallin a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GALLINI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Miaglia per corruzione elettorale.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la Basilicata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Per una serie di ragioni che è inutile ripetere alla Camera siamo d'accordo con la Commissione che all'articolo 69 va tolta quella dichiarazione: « con esenzione di ogni tassa fiscale » a proposito delle delegazioni sulla sovrimposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

LACAVA, *presidente della Commissione*. Quanto testè ha detto l'onorevole ministro del tesoro è verissimo, cioè che alla fine del quarto comma sono rimaste per una serie di equivoci, di cui è superfluo parlare, le ultime parole: « con esenzione di ogni tassa fiscale » mentre l'articolo concordato fra Ministero e Commissione non le conteneva.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Ciccotti propone di sopprimere l'ultimo capoverso di questo articolo.

Ha facoltà di parlare.

CICCOTTI. Con l'ultimo comma di questo articolo è detto come, a misura che, per la cessazione degli impegni continuativi, vi saranno disponibilità nel bilancio provinciale, la Provincia dovrà destinarle a maggiore ammortamento degli impegni verso lo Stato.

In tal modo si metterà la Provincia nella impossibilità di sopperire a nuovi eventuali bisogni e ad ulteriori funzioni. Per dare un esempio dirò che la Basilicata non ha biblioteche; appena un simulacro di biblioteca venne istituito qualche anno fa dall'Amministrazione provinciale ed ha la scarsissima dotazione di 500 lire annue.

A misura che la Provincia avesse qualche disponibilità potrebbe dedicarla, per esempio, anche a questa istituzione. E non ho citato che un solo caso. Potrei citare ugualmente delle istituzioni d'interesse agricolo, che la Provincia potrebbe favorire.

Con l'ultimo comma invece si mette l'Amministrazione provinciale nell' impossibilità di muoversi e di fare cose che pure potrebbero essere utili.

Quando lo Stato ha preso le sue garanzie e riceve i rimborsi che gli sono dovuti, dovrebbe lasciare che l'Amministrazione provinciale traesse partito, ragionevolmente s'intende, dalle disponibilità che si verificheranno per la graduale cessazione degli impegni continuativi.

LACAVA, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *presidente della Commissione*. Questo articolo 69 fu pure concordato fra l'onorevole ministro del tesoro, l'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze, il presidente della Deputazione provinciale di Potenza accompagnato da due deputati provinciali ed il presidente della Commissione parlamentare, che è colui che ha l'onore di parlarvi. Fu osservato che la Provincia di Basilicata per le condizioni in cui si trova il suo bilancio non poteva sodisfare tutti gli impegni, quasi tutti obbligatori, che ha, specie per i debiti verso la Cassa depositi e prestiti e per contributi verso lo Stato per leggi antecedenti nonchè per i nuovi carichi che le derivano da questa legge. Dopo lunga discussione e sopratutto per gli efficaci ed amorosi studi dell'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze, che con tanto affetto si occupa della Basilicata, si trovò che il miglior modo di risolvere la questione era quello di ratizzare i diversi debiti della Provincia in un numero maggiore di anni e così fu concordato questo articolo 69. E siccome la Provincia ha degli impegni ora continuativi e che cesseranno fra alcuni anni; come ad esempio, la somma di lire 46 mila annue che attualmente la Provincia paga per il catasto, costituisce un impegno che fra quattro o cinque anni andrà a cessare; come quella di lire 25,000 per compimento del palazzo provinciale che cesserà fra tre o quattro anni; così queste somme e qualche altra simile andranno aggiunte alle rate che dovrà pagare la Provincia allo Stato.

Queste somme quindi d' impegni continuativi che andranno a cessare, invece che lasciarsi in libera disponibilità, noi abbiamo concordato che debbano servire allo scopo anzidetto.

Del resto l'onorevole Ciccotti, che è tanta parte del Consiglio provinciale di Basilicata, e qui dico, a cagion d'onore, che l'amministrazione ed il bilancio della natìa Provincia sono condotte con ogni regolarità ed esattezza, troverà che vi sono ancora altri cespiti in quel bilancio, i quali economizzati possono dargli una certa elasticità nella quale si può trovare pure quella somma, che egli giustamente reclama per la biblioteca. Ma noi qui ci siamo dovuti occupare della condizione del bilancio della Provincia in relazione alla legge attuale. E quest'articolo fu, come dicevo, formulato d'accordo col presidente della Deputazione provinciale e con due deputati provinciali, qui venuti. Col

ministro del tesoro e col sotto-segretario di Stato per le finanze, si discusse tutto il bilancio, e fu quasi esaminato capitolo per capitolo; esame che portò all'attuale articolo concordato e dal quale la Commissione non può decampare. Non mi estendo di più, perchè pur troppo il tempo ci sospinge.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Faccio notare all'onorevole Ciccotti che la Provincia ha una novazione per tutti i suoi debiti per un lungo periodo di tempo, ossia per cinquant'anni, a cominciare dal 1904. Ora io non credo che sia bene spingere le Provincie a prolungare tanto il pagamento dei loro debiti. L'essenziale è che la Provincia paghi secondo le sue facoltà. È la Provincia stessa che vuole sdebitarsi in misura delle sue facoltà, non glielo impediamo per legge!

CICCOTTI. Non la obblighiamo nemmeno per legge!

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Non l'abbiamo obbligata, abbiamo seguito il suo impulso spontaneo.

PRESIDENTE. Veniamo ai voti. Procederemo per divisione.

Metto a partito la prima parte dell'articolo, che è la seguente:

« La detta Provincia è ammessa a corrispondere le somme dovute all'Erario per contributi nelle spese dello Stato liquidati e non soddisfatti al 31 dicembre 1903, mediante il pagamento di cinquanta uguali annualità, a cominciare dal 1904.

« Eguale durata di rateazione è ammessa per ogni contributo nelle spese dello Stato risultante a carico della suddetta Provincia, a partire dal 1° gennaio 1904, in dipendenza della presente e delle precedenti leggi.

« A tale uopo l'Amministrazione del tesoro comunicherà, entro luglio di ogni anno, l'importo delle spese sostenute dallo Stato nell'esercizio finanziario precedente, e la Provincia corrisponderà la rispettiva quota di contributo in 50 anni a cominciare dal 1° gennaio susseguente.

« A garenzia del pagamento delle singole annualità previste nel presente articolo la Provincia rilascerà altrettante delegazioni sulla sovrimposta. »

(*È approvata*).

Viene ora la seconda parte, che l'onorevole Ciccotti propone di sopprimere, e che Governo e Commissione mantengono.

« La Provincia inoltre, allo scopo di diminuire il periodo di estinzione del suo debito per contributi dal 1° gennaio 1904, avrà l'obbligo di elevare, anno per anno, la quota di ammortamento del debito stesso, in corrispondenza delle maggiori disponibilità che si verificassero, per cessazione di impegni continuativi, in qualunque dei propri bilanci a cominciare da quello del 1905. Per l'osservanza di tale obbligo, vigilerà la Prefettura nella revisione annua del bilancio provinciale, promovendo, in caso di inadempienza, i necessari provvedimenti. »

(*È approvata*).

Pongo a partito l'articolo 69 nel suo complesso.

(*È approvato*).

« Art. 70. Gli atti di concessione e di enfiteusi, fatti dalla Cassa agraria provinciale in forza dell'articolo 25, saranno registrati con tassa fissa di una lira.

« I verbali di assegno saranno trascritti nella Conservatoria delle ipoteche, mediante il solo diritto fisso di una lira.

« Le transazioni e le concessioni enfiteutiche sono soggette ad una tassa fissa di registrazione di una lira.

« Gli atti di permuta e di compra-vendita fatti nel termine di dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, aventi lo scopo di arrotondare per non più di due ettari il tenimento di uno stesso proprietario, semprechè il fondo principale non ecceda 50 ettari di estensione, saranno del pari soggetti ad una tassa fissa di una lira.

« Per tutti gli atti contemplati nel presente articolo si farà luogo alla esecuzione delle volture catastali senza percezione di diritti e di tasse.

« Tutti gli atti occorrenti per le somministrazioni da farsi dal Tesoro dello Stato alla Cassa provinciale, a' termini dell'articolo 2, saranno esenti dalle tasse di bollo e sulle concessioni governative. »

(*È approvato*).

« Art. 71. Gli atti costitutivi e gli statuti della Cassa provinciale, dei Monti frumentari, delle Casse agrarie e dei Consorzi agrari sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e di registro. Sono pure esenti da tali tasse le successive modificazioni degli statuti. »

« È ridotta al quarto la tassa di negoziazione delle azioni delle Casse agrarie costituite da Società e dai Consorzi agrari, fermo restando per le azioni delle Società a forma cooperativa il disposto dell'articolo 12 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *C*. »

(*È approvato*).

« Art. 72. Gli atti e scritti, diversi da quelli contemplati nell'articolo 70, che si compiono nell'interesse diretto dei Monti frumentari, delle Casse agrarie e dei Consorzi agrari sono esenti

da qualsiasi tassa di bollo, registro o ipotecaria.

« Ai Monti frumentari e alle Casse agrarie è esteso il beneficio del gratuito patrocinio. »

(*È approvato*).

« Art. 73. Sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile i redditi che provengono alla Cassa provinciale, ai Monti frumentari, alle Casse agrarie e ai Consorzi agrari dalle operazioni compiute a norma degli articoli precedenti.

« Sono pure esenti da imposta di ricchezza mobile i premi di cui agli articoli 24, 32, 33 e 39. »

A quest'articolo l'onorevole Ciccotti propone la seguente aggiunta:

« I redditi agrari, anche se profitti di persone estranee alla proprietà del fondo, non andranno soggetti a tassa di ricchezza mobile per un decennio dalla promulgazione della presente legge, restando per siffatto modo sospeso nella Provincia di Basilicata l'articolo 9 del testo unico della legge per l'imposta di ricchezza mobile approvata con regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021. »

La Commissione accetta questa aggiunta?

LACAVA, *presidente della Commissione*. Non l'accetta.

PRESIDENTE. Onorevole Ciccotti, la mantiene o la ritira?

CICCOTTI. Io ho già detto che questa legge è stata fatta senza un criterio organico direttivo... (*Interruzioni dal banco dei ministri*).

È così; senza preoccuparsi di quella che è la causa maggiore del malessere della Provincia, la depressione della produzione; di modo che si è pensato a tante cose disparate, ma non a ciò che poteva unificare tutti gli sforzi della Provincia e dello Stato per elevare il tenore generale di vita e la forza produttiva della Regione.

Debbo dire francamente, giacchè si vuole, che molte volte, sentendo qui discorrere delle cose di Basilicata e proporre dei rimedi, ho creduto di essere in presenza di quel medico che curava gli ammalati stando egli al basso del cortile e l'ammalato al quarto piano.

Ora, se per poco si vuol tendere davvero a ciò che può riuscire utile alla Basilicata, bisognerebbe accettare questo emendamento. Esso tra le altre cose non importa nessuna perdita finanziaria per il Governo.

In Basilicata non abbiamo veramente un ceto di fittavoli, e quindi manchiamo della possibilità di una industria agraria più progredita e di un continuo investimento di capitali. Richiamare questi fittavoli alla coltura della terra sarebbe una delle più grandi utilità che si potrebbero procacciare nelle condizioni presenti all'agricoltura di Basilicata. Ora questo disegno di legge ha provveduto, per esempio, a concedere delle esenzioni a favore di presunti industriali, che non verranno, perchè bisognerà aspettare un gran pezzo prima che l'industria si sviluppi in Basilicata.

Perchè non fare qualche cosa di simile per l'industria agraria?

Non è se non creando una certa agevolezza che potremo ottenere che affittavoli, non piccoli affittavoli, ma grandi affittavoli dei paesi più progrediti nell'agricoltura, dell'Italia settentrionale possano venire a portare metodi più progrediti, a fare investimenti di capitali per vivificare la terra che ne ha bisogno. Ne verrebbe un grande vantaggio all'economia pubblica, e si avrebbe un miglioramento delle condizioni del ceto agricolo, e la stessa finanza dello Stato se ne gioverebbe per altre vie.

L'altro giorno ho inteso qui fare una disputa a proposito dei salari dei lavoratori dell'agricoltura. Quei salari, è vero, sono elevati rispetto a quelli di altre regioni, ma perchè la condizione della Basilicata, che ha quasi esclusivamente come produzione la granicoltura, fa sì che si affollino i lavori agricoli in dati momenti, ed allora la richiesta fa salire i salari. Ma questa mano d'opera, se trova un impiego a buone condizioni in un determinato periodo, non trova una occupazione continuativa.

E questa è la ragione che vieta che dalle Provincie contermini, dove la mano d'opera è peggio retribuita, vengano in Basilicata lavoratori. Infatti, quando il lavoro è continuativo, almeno per un certo periodo, come per esempio nel periodo della mietitura, allora si ha questo esodo dalle Provincie contermini, specialmente dalle Provincie pugliesi.

Intensificare l'agricoltura significa rendere più persistente e maggiore la domanda di lavoro; e talvolta una sola giornata in più di lavoro compensa e supera certi sgravi.

Riassumendo quanto ho proposto nel mio emendamento, dico che con esso si può davvero dare un incremento notevole alla agricoltura, e il Governo non perde nulla perchè ora affittavoli non ci sono e il sistema del medio affitto è tutt'altro che esteso. Perchè allora non accettare questo emendamento?

Si toglie del resto con ciò quella che sembra una contraddizione della legge di ricchezza mobile la quale ha creato una singolare condizione di cose pel modo come viene colpito uno stesso strumento di produzione: la terra.

Quando la terra produce in mano del proprietario, la produzione è colpita semplicemente una volta dalla imposta fondiaria; ma, se al

proprietario si surroga l'affittavolo, allora la stessa produzione è colpita due volte, una in mano del proprietario ed una in mano dell'affittavolo: e tutto ciò a detrimento della migliore produzione.

Vi dolete del latifondo e dell'assenteismo; quando a tutto questo si vuol riparare, come ora si può, col promuovere l'introduzione di un ceto di affittavoli intelligenti, dotati di capitali ed esperti della loro arte, allora voi create degli impedimenti. Lo so: è bene inteso che questi miei emendamenti non debbano essere accettati: non accettate neppur questo, ma io lo manterrò lo stesso per lasciare a ciascuno la sua responsabilità.

MAJORANA, *sotto-segretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA, *sotto-segretario di Stato per le finanze*. Mi duole di dover opporre alla simpatica insistenza, con cui l'onorevole Ciccotti chiede, una antipatica resistenza, nel negare: ma egli può esser sicuro che la nostra negativa non è senza ragione.

Prima di tutto, in linea di fatto, non è completamente esatto quello che l'onorevole Ciccotti ha detto, che cioè il suo emendamento non avrebbe conseguenze di ordine finanziario...

CICCOTTI. Almeno notevoli.

MAJORANA, *sotto-segretario di Stato per le finanze*. Posso dare anche qui delle cifre. In Basilicata sono circa 500 persone che pagano tasse per affitti rustici, e il tributo è di circa 30 mila lire: poi vi sono altri contribuenti tassati per industrie agrarie, diverse dall'affitto, ma a questo connesse, e sono 250, per un ammontare di presso a 10 mila lire. Si tratterebbe dunque di 40 o 50 mila lire all'anno, a cui si dovrebbe rinunziare...

CICCOTTI. Ma il Governo le potrà ricavare in modo diverso...

MAJORANA, *sotto-segretario di Stato per le finanze*. Poi non è del tutto esatto l'onorevole Ciccotti, quando dice che il Governo non ha avuto un concetto organico, nel presentare questo disegno di legge. Egli non può non ammettere che noi abbiamo dovuto tener presenti molte considerazioni, ed in prima linea quelle finanziarie. Creda pure, onorevole Ciccotti, 40 o 50 mila lire in meno per dieci anni, o meglio mezzo milione nella somma totale, non sono cosa indifferente, dopo le altre spese cospicue che abbiamo dovuto affrontare.

Si noti, poi, la difficoltà intrinseca di fare una legislazione speciale. Perfino si è avuta la tentazione di costituire un nuovo, anzi nuovissimo, Codice civile. E se ieri si è parlato del Codice civile, oggi invece si parla di un nuovo e particolarissimo sistema di leggi di ordine finanziario. Noi riconosciamo volentieri che, secondo le condizioni dei tempi, ci deve essere un po' di elasticità nella legislazione specializzata; ma occorre andare adagio.

Ciò che l'onorevole Ciccotti chiede nel suo emendamento sovverte, come egli stesso ha riconosciuto alla fine del suo discorso, uno dei precipui fondamenti su cui la legge di ricchezza mobile è basata. O perchè venire a sconvolgere questi principî con delle riforme che in fondo apporterebbero beneficî ipotetici, come lo stesso onorevole Ciccotti con calda parola ha accennato?

Io non so veramente come egli concepisca che per mezzo di tali disposizioni le industrie agrarie possano risorgere; so bensì, per quanto riguarda l'assetto dell'imposta di ricchezza mobile, che le sue proposte, derogando ai criteri fondamentali sui quali essa si basa, possono gravemente comprometterla.

Un'osservazione in merito poi io debbo fare all'onorevole Ciccotti. Egli ha fatto un elogio molto caldo degli affittavoli (*Interruzioni del deputato Ciccotti*) indicandoli come i benefattori dell'agricoltura. Quante volte, invece, l'onorevole Ciccotti e molti dei suoi correligionari non hanno designato all'indignazione universale i fratelli di questi affittavoli, cioè i famosi gabellotti? Ed egli ora, col suo emendamento, vorrebbe del tutto sgravare da ogni tributo questi intermediari? Badi, che io a siffatta osservazione non voglio dare altra importanza che quella di una parentesi; la faccio solamente per dimostrare come sia importante il tema, e come non lo si possa pregiudicare, in modo meramente incidentale, come pretenderebbe l'onorevole Ciccotti; al quale debbo insistere a fare riflettere che trattandosi di una legge che porta già abbastanza oneri al bilancio dello Stato, per tanti e tanti altri provvedimenti, non è giusto comprendervi un ulteriore aggravio di cinquanta mila lire all'anno, perturbando i più fondamentali principii dell'imposta di ricchezza mobile, con una innovazione che può forse augurarsi in teoria, ma che praticamente va trattata e discussa in sede propria.

Questo ho voluto dirle, onorevole Ciccotti, per dimostrarle che, se neghiamo, non è senza motivo: neghiamo per una folla di ragioni che, se non varranno ad indurre Lei a ritirare lo emendamento ultimo, come ha fatto per il penultimo, serviranno ad acquietare la sua coscienza, facendole credere che solo per matura riflessione noi respingiamo le sue proposte.

PRESIDENTE. Parli, onorevole Ciccotti.

CICCOTTI. L'onorevole Majorana mi ha inesattamente attribuito due opinioni che non

sono le mie, perchè non è in quella forma che io mi sono espresso.

Anzitutto io non ho detto che non vi sono contratti agrari di grandi affittavoli in Basilicata. Ho detto come sono in una proporzione così tenue, che allo Stato non poteva venire aggravio, anche quando si fosse introdotto il mio emendamento. D'altra parte il mio emendamento potrebbe avere ancora una modificazione rispetto ai contratti agrari che si faranno per il futuro, senza applicarsi ai contratti agrari che sono stati già conchiusi.

Così pure mi ha voluto attribuire quasi l'elogio degli affittavoli. Prima di tutto io distinguo tra affittavoli e affittavoli. I gabellotti a cui egli si riferisce non sono veramente che dei parassiti... (*Interruzioni dell'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze*). Sì, dei parassiti, perchè s'introducono tra i lavoratori della terra e i proprietari, da cui prendono il fondo senza far nulla, senza investire capitali, senza prendere una parte all'esercizio dell'agricoltura. Vi sono invece altri affittavoli, che fanno investimenti di capitali e che dirigono la coltivazione, e questi, anche avendo i loro difetti, e riserbandoci noi di combatterli quando usano durezze che non dovrebbero usare verso il lavoratore, meritano, per quel tanto che fanno di bene, che noi li accettiamo, se non altro come un male necessario.

Finalmente, e con questo ho finito, l'onorevole Majorana batte sempre ad ogni mia richiesta sopra l'uniformità delle leggi dello Stato.

Onorevole Majorana, io sono tutt'altro che entusiasta delle leggi speciali: io credo che questo provvedere a spilluzzico, volta per volta, per le varie Provincie non possa portare a niente di bene, se anche questo non si coordina a tutto l'indirizzo generale dello Stato.

L'ho già detto nella discussione generale, ma dal momento che voi siete così ostinati, così impenitenti e refrattarî a introdurre nell'indirizzo generale dello Stato e nella legislazione generale, ciò che può portare al miglioramento delle condizioni di tutto il Paese, e venite con una legge speciale... io accetto come base quello che voi mi date, e cerco di migliorarlo per adattarlo alle condizioni speciali della regione in questione.

PRESIDENTE. Sta bene, mantiene l'emendamento l'onorevole Ciccotti, non è vero?

La Commissione e il Governo non lo accettano.

CICCOTTI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Allora lo pongo a partito.

(*Non è approvato*).

Pongo a partito l'articolo 73.

(*È approvato*).

« Art. 74. A modificazione delle altre disposizioni esistenti sulla materia, resta stabilito che i terreni privati, sottoposti dai loro proprietari al rimboschimento, sono esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalla sovrimposta comunale e provinciale per anni trenta quando si tratti di boschi di alto fusto e per anni quindici quando si tratti di cedui. L'imposta sgravata non darà luogo a reimposizione e conseguentemente verrà ridotto in proporzione il contingente stabilito dalla legge di conguaglio del 14 luglio 1864, n. 1831.

« Lo sgravio e la esenzione si otterranno mediante domanda in carta semplice rivolta all'Agenzia delle imposte e corredata da certificato dell' Ispezione forestale comprovante l'eseguito lavoro di rimboschimento nel terreno considerato. La Ispezione forestale è tenuta a rilasciare tale certificato praticando, ove occorra, opportuna visita sopra luogo, a spese dello Stato, da imputarsi a carico delle somme assegnate al n. 15 della tabella *A*, e desumendo i dati necessari dai registri catastali ».

Con l'annesso richiamo alla tabella *A* rimane approvato questo articolo 74.

(*È approvato*).

« Art. 75. I terreni destinati per campi sperimentali municipali, per poderi dimostrativi annessi alle cattedre ambulanti, nonchè gli edifici per magazzini della Cassa provinciale di credito agrario e dei Monti frumentari, per case coloniche, abitazioni e stazioni di monta dei poderi sperimentali, sono esenti dalle imposte erariali sui terreni e fabbricati e dalle sovrimposte provinciale e comunale. L' imposta sui terreni sgravati non darà luogo a reimposizione, e conseguentemente verrà ridotto il contingente stabilito dalla legge di conguaglio. »

(*È approvato*).

Per l'articolo 76 abbiamo il seguente nuovo testo concordato tra Ministero e Commissione:

« Art. 76. I terreni, che, mediante i lavori di sistemazione idraulica eseguiti ai termini della presente legge, saranno guadagnati sugli attuali alvei improduttivi dei fiumi e dei torrenti, costituiranno proprietà dello Stato e saranno attribuiti alla Cassa provinciale di credito agrario a norma dell'articolo 2.

« Tali terreni saranno per un ventennio esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalle sovrimposte provinciale e comunale.

« Non appena detti terreni saranno messi a coltura, dovrà esserne fatta denuncia all'agenzia delle imposte nei ruoli da stabilirsi dal regolamento, e dal primo anno in cui la coltura sarà stata attuata decorrerà il ventennio di esenzione. »

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

CHIMIRRI. Onorevoli colleghi, richiamo l'attenzione della Camera sopra una questione che a me pare di una certa gravità. L'onorevole Gianturco da quell'eminente giurista che è, ricordava l'altro giorno come gli paresse abbastanza strano che dopo esserci affaticati ad unificare il Codice civile, con una legge, come questa, la quale più che speciale va diventando una *privata lex*, si cerchi di modificare ad ogni passo il Codice civile. La modificazione che si porta con l'articolo 76 produrrebbe conseguenze funeste all' agricoltura. L' articolo suona così:

« I terreni, che mediante i lavori di sistemazione idraulica eseguiti ai termini della presente legge, saranno guadagnati sugli attuali alvei improduttivi dei fiumi e dei torrenti, costituiranno proprietà dello Stato e saranno attribuiti alla Cassa provinciale di credito agrario a norma dell'articolo 2. »

L'onorevole Alessio aggiunge al testo dell'articolo un primo scoglio, che ne mette a nudo l'intendimento e la portata.

TORRACA, *relatore*. La formula l'abbiamo concertata con l'onorevole Alessio.

CHIMIRRI. Peggio ancora, perchè il vostro accordo rivela chiaramente il proposito di modificare il Codice civile. Infatti l'emendamento dell'onorevole Alessio dice:

« Non è ammessa alcuna azione di rivendicazione a favore di privati, enti pubblici o terzi possessori relativamente ai terreni che mediante i lavori idraulici da farsi a termini della presente legge lungo il corso dei fiumi saranno guadagnati negli attuali alvei improduttivi dei medesimi, derogandosi, rispetto ad essi terreni, alle disposizioni contemplate dalla Sezione I, del Capo III, Libro II, del Codice civile. »

È bene che la Camera abbia presenti le disposizioni, a cui si vorrebbe derogare. L'articolo 453 del Codice dice: « Le unioni di terra e gli incrementi che si formano successivamente ed impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, chiamansi alluvioni. L'alluvione cede a favore del proprietario lungo la riva di un fiume o torrente, siano questi atti o non alla navigazione od al trasporto, con l'obbligo nel primo caso di lasciare il marciapiede o sentiero, secondo i regolamenti. »

Lo stato della legislazione rispetto a questo speciale diritto di accessione è molto chiaro. Come il proprietario riverasco subisce i danni del fiume, così deve averne i vantaggi che non sono pochi nè lievi, perchè al proprietario riverasco l'articolo 543 concede la facoltà di fare uso dell'acqua, che corre naturalmente e senza manufatti, tanto per irrigazione quanto per l'esercizio delle sue industrie.

Togliendo al proprietario il diritto di accessione sugli incrementi che si formano nelle sue terre poste lungo le rive del fiume, e sul terreno abbandonato dalle acque, che insensibilmente si ritirano, voi lo private del benefizio di usare dell'acqua sia per irrigazione, e sia per uso industriale. Tutto questo è enorme, anche in vista delle condizioni speciali della Basilicata (*Interruzione del deputato Sonnino*). La questione se spettino allo Stato i terreni guadagnati sugli alvei in conseguenza di opere eseguite a sua cura e spese si è fatta in Francia; e sonovi autorevoli scrittori che si pronunciarono per l'affermativa, semprechè si tratti di fiumi navigabili e d' incrementi istantanei e visibili, che sieno conseguenza diretta delle opere accennate.

Il Demolombe, il quale non senza qualche incertezza propugna codesta opinione, la fonda in parte sopra una legge francese del 1807, che da noi non esiste. Lasciamo dunque da parte la giurisprudenza e la dottrina che si riferiscono a condizioni di fatto assai diverse, giacchè in Basilicata non esistono fiumi navigabili, ma corsi d'acqua, senza argini, e a sponde incerte.

Gli alvei sterminati descritti dall'onorevole Lacava che misurano talvolta due chilometri rappresentano terreno sottratto dalle acque a proprietari rivieraschi ai quali, con l'articolo che impugno, si renderebbe il bel servizio di privarli del ricupero lento delle loro terre sommerse sotto pretesto che ciò avvenga in grazia dei lavori di sistemazione idraulica, che anche senza questa legge si sarebbero dovuti fare.

Bella maniera questa di favorire l'agricoltura e la proprietà fondiaria nella Basilicata!

E le conseguenze sarebbero funeste per l'agricoltura: perchè, oltre la perdita del diritto di derivare l'acqua per usi industriali e per l'irrigazione, s'imporrebbero ai rivieraschi nuove servitù. Quando saranno proprietari di codeste zone, non la Cassa, ma gli enfiteuti a cui si concedono, costoro, non potendo accedervi per altra via, se non passando pei fondi contermini, avranno diritto di chiedere il passaggio coattivo. E così per guadanare una impercettibile striscia di terra, voi togliete ai rivieraschi un diritto che loro viene dalla legge vigente, e li gravate di nuove e moleste servitù. Si dice: ma noi diamo loro la preferenza nelle concessioni delle enfiteusi.

Bel regalo! È la prima volta che il proprietario diventa enfiteuta di se stesso. Non vi accorgete che per accrescere di qualche lira i fondi della Cassa provinciale voi l'esporrete fin dal suo nascere all'antipatia ed al sarcasmo? Essa sarà denominata la *Cassa degli spogli*: perchè, prima, l'avete arricchita con la fondiaria

che fate pagare ai maggiori censiti; oggi, col canone sui terreni che strappate ai proprietari...

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Le diamo anche due milioni, da parte dello Stato.

CHIMIRRI. Che ci ha che fare ?...

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Quello non è uno spoglio.

CHIMIRRI. È anch'esso uno spoglio, onorevole ministro: perchè il danaro concesso non tornerà più nelle Casse dello Stato. Se ne accorgerà, quando le altre Provincie verranno a domandare altri milioni per costituire le loro Casse di credito agrario.

CICCOTTI. Lei ci crede ai terreni guadagnati sugli alvei ?

CHIMIRRI. Io non ci credo; credo a questo: che, mentre i greti dei torrenti saranno un imbarazzo e niente altro che arena per la Cassa, diverranno una minaccia continua ed un semenzaio di servitù e di litigi pei proprietari. Ed io ripeto il mio argomento: si può modificare il Codice civile, per conseguire grandi utilità o in vista di notevoli mutamenti in alcuni rapporti sociali, ma modificarlo per queste miserie, no. (*Interruzione, a bassa voce, vicino all'oratore*).

Onorevole collega: Ella ha troppo senso giuridico per intendere i miei scrupoli e i miei argomenti. Io forse parlo al vento, ma importa poco. Era per me doveroso richiamare la vostra attenzione su questa che a me sembra una deviazione altrettanto grave quanto inutile dai sani principî del diritto. Il nostro Codice civile dice chiaro che per verificarsi il dritto del riverasco all'alluvione, occorre l'incremento insensibile e successivo. Quando queste due condizioni si verificano, il terreno guadagnato spetta al proprietario della riva, comunque avvenga o per causa naturale o per opera dei privati o dello Stato.

V' è incremento insensibile e successivo ? L'alluvione è del rivierasco. L'articolo 457 attribuisce allo Stato le isole e le unioni di terra, che si formano nei letti dei fiumi e torrenti navigabili: ma se si formano nei fiumi e torrenti non navigabili appartengono ai riveraschi.

Questi sono i principi e le regole dettate dal Codice civile. Volete o no osservarle ?

L'alveo del torrente è demaniale finchè è coperto dalle acque dei fiumi e torrenti; a misura che l'acqua si ritira la qualità di alveo finisce e l'accessorio segue il principale. La disposizione contenuta nel nuovo testo dell'articolo 76 o innova le norme del Codice in materia di accessione ed in tal caso la novità è grave e non giustificata, o non s'intende modificare il Codice civile e l'articolo è superfluo.

PRESIDENTE. L'onorevole Alessio ha facoltà di parlare.

(*Non è presente*).

GIANTURCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

GIANTURCO, *della Commissione*. Onorevoli colleghi, il mio egregio amico Chimirri ha pronunziato una frase molto grave, dicendo che noi istituiamo una Cassa, la quale dovrebbe chiamarsi, anzichè di Credito agrario, Cassa degli spogli, perchè spogliamo i proprietari di quello, che legittimamente loro appartiene.

Ora è bene che la Camera sappia che la Commissione ha invitato l'onorevole Alessio a ritirare il suo articolo aggiuntivo, e ad accettare la formula concordata precisamente perchè la Commissione non ha voluto in nessuna maniera modificare i principî del diritto civile in questa materia. La nostra disposizione non ha dunque valore innovativo, ma semplicemente valore interpretativo: poichè la questione, che l'onorevole Alessio ha voluto risolvere per evitare future controversie giudiziarie, è stata agitata ed il mio illustre collega ed amico, l'onorevole Chimirri, giurista insigne, certamente non lo ignora, molte volte in Francia ed in Italia e venne risoluta sempre nel senso da noi proposto. Il nostro Codice, seguendo la tradizione romana in materia di accessione, dice che la natura può giovare e può nuocere, cosicchè il fiume funge da censitore, come dicono le fonti.

I rivieraschi, che subiscono i danni della vicinanza del fiume, debbono profittare anche dei vantaggi; di guisa che l'alveo derelitto perchè il fiume naturalmente abbia preso un altro corso, deve esser diviso fra i riveraschi *pro modo longitudinis et latitudinis*. Questo dice il Codice, il quale prevede precisamente l'ipotesi che il fiume si formi un nuovo letto.

Ma, quando l'alveo non è derelitto dal fiume, ma è essiccato dall'opera dell'uomo per lavori di sistemazioni idrauliche, si è domandato in Francia prima, e poi in Italia, se il terreno guadagnato sul fiume, non per la natura del fiume stesso, ma per l'opera dell'uomo, appartenga a colui, il quale ha fatto l'opera necessaria per guadagnare l'alveo. (*Interruzioni*). La questione si è presentatata in una famosa causa innanzi alla Cassazione di Firenze, presidente Vigliani, fra Corsini ed il Consorzio dell'Arno e di Fucecchio. Si trattava appunto di sapere se la parte di alveo, che era stata guadagnata per effetto di opere di sistemazioni idrauliche, appartenesse ai rivieraschi, o allo Stato, o al concessionario. Ebbene, la Corte di cassazione di Firenze dichiarò che non potevansi in quel caso applicare i principî del Codice civile, i quali riguardano soltanto gli alvei derelitti dei fiumi, quando il fiume, cioè

siasi formato un altro letto, non gli alvei essiccati per opera dell'uomo. Questa questione si presentò pure alla Corte di cassazione di Torino; e anche la Cassazione di Torino dichiarò che il Codice civile non si applica *all'alveus exsicatus* per opera dell' uomo, per opera idraulica. E poichè io sapeva che oggi l'onorevole amico Chimirri avrebbe sollevato la questione, ho voluto fare alcune ricerche. Ed ho trovato che Giorgi nel suo trattato delle persone giuridiche lungamente tratta la questione, e dimostra che non è possibile applicare il principio dell'accessione in un caso che non dipende dalla natura del fiume, ma bensì dall'opera fatta dall'uomo. E il Laurent arriva allo stesso risultato.

Dunque non creda l'onorevole Chimirri che noi abbiamo sovvertito il Codice. Neanche per sogno! Noi non abbiamo fatto che chiarire per via d'interpetrazione autentica il diritto esistente, e riconoscere che le norme del Codice civile intorno all'acquisto dell'alveo derelitto non hanno nulla a che vedere coi casi, in cui si tratta di alveo guadagnato per opera dell'uomo, per opera di sistemazioni idrauliche.

Questo è dunque il nostro concetto. In quanto alle conseguenze, che ne trae l'onorevole Chimirri rispetto ai proprietari rivieraschi, cui sarebbe tolto il diritto di accessione, basta rispondere che, dal momento che non sono più riveraschi perchè fra essi e il fiume s'interpone un altro proprietario, è naturale che non possano più giovarsi nè dell'alluvione, nè dell'accessione, nè dell'*alveus derelictus*. Lo ripeto: qui non si tratta di innovazioni, ma di una vera interpetrazione del diritto vigente.

L'onorevole mio amico Chimirri, dice che in Francia la questione si è fatta rispetto ai fiumi navigabili e non mai rispetto ai non navigabili. Ma egli sa meglio di me che il Codice civile italiano ha dichiarato demaniali i fiumi navigabili e i fiumi non navigabili, i torrenti, insomma tutte le acque pubbliche; rivendicando questo supremo diritto dello Stato sulle acque pubbliche. Di guisa che, se questo è il diritto vigente in Italia, se il diritto di alluvione, il diritto di avulsione e dell'*alveus derelictus*, come furono formulati dal diritto romano, e come sono passati fino a noi, non si applicano quando lo stato del fiume è mutato per opera dell'uomo, noi non siamo eresiarchi, come ci crede l'onorevole Chimirri; noi non facciamo altro che dare la retta interpetrazione del diritto vigente. Questo è il vero e preciso senso dell'articolo; ed in questo senso la giurisprudenza si è già formata sul testo del Codice civile imperante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

CHIMIRRI. Darò brevi risposte alle cortesi parole del mio amico Gianturco. Egli ricordò che in Francia fu molto dibattuta la questione sulla pertinenza dell'alveo derelitto per opere eseguite dallo Stato. Io lo ricordai prima di lui e dissi i termini come fu posta e risoluta. La teoria del Laurent, da lui invocata si applica soltanto alle formazioni istantanee e percettibili dipendenti da opera eseguita dallo Stato nell'interesse della navigazione e dell'industria.

Insomma, la dottrina e la giurisprudenza in Francia si mostrarono ondeggianti soltanto nel caso che le opere eseguite dallo Stato abbiano prodotto per effetto immediato, diretto, sensibile, la formazione di una riunione di terra, o l'abbandono di terreno nell'alveo, caso che esclude i termini dell'alluvione. Voi invece confondete le due cose; e, credendo d'interpretare la legge e di darle una giusta applicazione, la innovate e la torcete.

Fu citata l'autorità del Giorgi; e perchè non si ricordò quella del Bianchi che nel suo corso di dritto civile espone e confuta le teorie del Demolombe, e l'unica decisione della Corte di Firenze del 1879, che riflette un fatto specialissimo di opere grandiose eseguite dallo Stato a sue spese con intenzione che i terreni di risulta appartenessero al Demanio? Noi non siamo in queste circostanze.

Sotto colore d'interpetrare il Codice, lo s'innova in modo pericoloso per l'economia rurale della Basilicata. Se passasse il vostro articolo in materia di accessione avremmo due leggi: la legge della Basilicata ed il Codice civile che resta qual'è per tutto il Regno ove pure lo Stato compie opere di sistemazione idraulica senza che le regole dell'accessione sieno per ciò mutate.

E qui per favorire gli interessi agricoli della Basilicata si dettano norme offensive del diritto di proprietà, e nocive all'economia rurale.

Son certo che la Camera respingerà l'articolo 76, nella nuova dizione, che ci fu proposta.

GIANTURCO, *della Commissione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *della Commissione*. Per persuadere la Camera della perfetta conformità di questa disposizione alla legge vigente ed alla giurisprudenza, basterà che legga l'articolo 461 del Codice civile. Esso dice: Se un fiume o torrente si forma un nuovo alveo abbandonando l'antico, questo spetta ai proprietari confinanti alle due rive.

Dunque la legge prevede il caso che il fiume stesso si formi un nuovo letto, non che il nuovo letto sia formato dalle opere idrauliche. E questa

è la teoria accolta dalla Corte di cassazione di Firenze; ed è la teoria tradizionale romana. (*Cenni di assenso del deputato Landucci*). Sono lieto di vedere il collega Landucci, che è professore di diritto romano, farmi cenni affermativi.

SONNINO SIDNEY. Ma come si fa a determinare se il terreno è stato guadagnato in conseguenza dei lavori di sistemazione o per altra causa? (*Interuzione del deputato Abignente*).

GIANTURCO, *della Commissione*. Basterà vedere dove sono state fatte le opere.

Dunque se è il fiume, che si forma il nuovo letto, allora si ha l'ipotesi dell'*alveus derelictus*; se no, si ha l'*alveus exsiccatus*. Non c'è dunque nessuna innovazione al diritto vigente; la Camera può riposare tranquilla. Si tratta, ripeto, di una mera interpretazione della legge vigente. E per questo la Commissione non ha accettato l'emendamento dell'onorevole Alessio, il quale dichiarava che s'intendeva di derogare al Codice civile, mentre la Commissione intende soltanto di interpretarlo.

È inutile ripetere che in tema di *alveus derelictus* sarà rispettato il diritto di alluvione e di accessione secondo il Codice vigente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

SONNINO SIDNEY. Non sono giureconsulto, e non voglio entrare in tutte le sottigliezze di questa discussione. Ma domando: se non si è fatta nessuna innovazione, come si giudicherà in rapporto, poniamo, ai proprietari pugliesi, a valle, quando gli alvei restassero liberi in seguito ad opere fatte a monte nella Basilicata? In Basilicata i proprietari frontisti avranno dinanzi a sè tante striscie concesse in enfiteusi, mentre in Puglia, se, pei lavori fatti a monte, i corsi d'acqua venissero regolati, i frontisti diverrebbero proprietari dei terreni redenti dagli alvei. (*Interruzione del deputato Abignente*).

ABIGNENTE. L'Ofanto non è contemplato nei lavori.

SONNINO SIDNEY. Non vedo determinate nella legge le opere da farsi, ma vedo degli stanziamenti per una serie di anni. Le opere saranno quelle, che si sarebbero ugualmente dovute fare in Basilicata, anche senza questa legge. Ora voi venite a modificare i diritti dei proprietari in relazione a quelle opere e ai benefici, che essi ne potranno ritrarre. Prendo il caso dell'Ofanto come un esempio, che potrebbe riprodursi molte volte, quando questa legge venisse estesa ad altre Province. I lavori, che non si fanno oggi nell'Ofanto superiore, potranno farsi domani, e questo vostro articolo sarà sempre ugualmente applicabile.

Voi dite di voler dare alla Cassa provinciale i soli terreni, che mediante i lavori di sistemazione idraulica saranno guadagnati sugli alvei. Ma come si potrà in tantissimi casi distinguere se quei terreni rimarranno liberi dalle acque per effetto di quelle determinate opere, oppure per effetto di rimboschimenti fatti per opera dei privati nell'alto della valle, che abbiano diminuito il volume delle acque e la violenza loro torrenziale, oppure ancora per effetto di un movimento spontaneo del fiume?

È difficile spesso determinare con precisione, e prima e dopo l'esecuzione di un'opera idraulica, quale effetto essa possa avere sull'alveo delle acque. A Roma, dove l'alveo del Tevere, rimasto interamente a secco, nei pressi dell'Isola di San Bartolomeo, si sarebbe dovuto, secondo le massime accolte in questa legge, dare in proprietà alla Cassa di credito agricolo.

E per quanti anni dovrà ritenersi che si faccia sentire l'effetto delle opere eseguite, e che quindi le porzioni di alveo che rimangono scoperte abbiano da andare alla Cassa, invece che ai frontisti?

Perchè tutte queste innovazioni al diritto comune e al Codice? Io stesso ne ho ieri proposta una; ma per farle occorre un sufficiente motivo d'interesse pubblico, e qui davvero non lo vedo. Si tratta di dare quattro miseri campicelli di terreno alla Cassa provinciale, con tutti i grattacapi delle riconcessioni ad enfiteusi. Quei proprietari, che si vedranno tolta la fronte dei loro fondi sui corsi d'acqua da tante piccole strisce di terreno, strisce che nel maggior numero dei casi appartenevano prima a loro, dovranno tutto al più accontentarsi di riaverle ad enfiteusi, pagando un canone; e non avranno nemmeno per molti decenni la possibilità di affrancarsi da tali censi.

Voi qui, più che nuove risorse alla Cassa provinciale, create nuovi fomiti di litigi, di vessazioni, di ricatti e di accuse.

Per tutte queste ragioni mi associo pienamente alle considerazioni svolte dall'onorevole Chimirri.

GIANTURCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ma ha già parlato due volte!

GIANTURCO, *della Commissione*. Ma io rappresento la Commissione, devo dare un chiarimento. Debbo dichiarare all'onorevole Sonnino che l'esempio, che ha citato, è fuor di luogo. Che ha a che fare l'isola di S. Bartolomeo con gli alvei improduttivi?

SONNINO SIDNEY. Si tratta di un alveo.

GIANTURCO, *della Commissione*. Non si tratta di un alveo, ma di un'isola; quindi valgono i principî generali del diritto.

Anzitutto precisiamo il problema. Si tratta di alvei improduttivi, su cui i proprietari fino ad oggi non hanno esercitato effettivamente alcun diritto dominicale, da cui non hanno ritratto

alcun vantaggio, per cui non hanno spesa alcuna somma, che non hanno fecondato con l'opera loro.

SONNINO SIDNEY. Probabilmente era loro proprietà!

GIANTURCO, *della Commissione. Probabilmente* è un avverbio che non entra nel Codice civile. Il dritto muove da concetti precisi e categorici, non da supposizioni. Orbene, questi alvei, su cui il proprietario non ha versato nè capitali, nè sudori, che nulla producono, sono acquisiti all'agricoltura per opera e capitale di chi? Con quelli dei signori proprietari? No, col pubblico denaro! (*Interruzioni*).

Ora è giusto che il suolo acquisito alla cultura non con le cure e col denaro dei proprietari, ma con quello dello Stato appartenga allo Stato. Attribuirlo ai proprietari sarebbe andare oltre i termini del Codice civile, che provvede ai mutamenti naturali dell'alveo, ed andare anche contro quelle regole, che debbono assolutamente presiedere ad opere così grandiose, che si fanno col pubblico denaro e che debbono servire all'interesse pubblico. Nè nella giurisprudenza italiana, nè in quella francese si trovano esempî, che diano a questi proprietari, senza alcuna loro fatica, l'alveo, che è acquistato dal fiume per opera dello Stato.

GRIPPO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

GRIPPO, *della Commissione*. Vorrei dire una parola di conciliazione, se è possibile, in questo dissidio, che mi pare più formale che sostanziale. Comprendo perfettamente le gravi preoccupazioni dell'onorevole Chimirri, ma le comprendo di fronte all'emendamento dell'onorevole Alessio; perchè questo diceva apertamente che le terre, che si sarebbero guadagnate ai fiumi, contro il testo del Codice comune, sarebbero andate alla Cassa ed allo Stato. La Commissione, invece, è partita dal concetto, che, quando non si è nei termini del Codice civile, dell'alveo che si dissecca, dell'acqua che lascia scoperte le terre, quando, cioè, non è il caso di forza maggiore, che restituisce le terre come prima le aveva divorate, si debba allora andare all'altro concetto che, quando queste terre sono acquistate per opere pubbliche e col danaro pubblico, possa lo Stato farne l'uso che vuole, perchè di pubblico demanio. Se si è d'accordo sul concetto di non voler mutare il Codice civile (ed io, modesto componente della Commissione, posso attestare che questo ne fu il pensiero, perchè essa respinse l'inciso dello emendamento Alessio appunto perchè non volle assumersi la responsabilità di spogliare anche di eventuali diritti i rivieraschi) ritengo che la conciliazione possa ottenersi con una formula, che la Commissione potrebbe concordare. Poichè è sorto il dubbio, è bene che si dica chiaramente nell'articolo della legge « che *fuori dei casi contemplati dal Codice civile*, le terre che sono emerse per le opere eseguite per virtù di questa legge, apparterranno » ecc. ecc.

È questa una formula conciliativa, che toglie il dubbio che si voglia derogare al Codice civile, spogliando i rivieraschi di quello, che è un diritto loro naturale, mentre d'altra parte non si vuol lasciare a favore dei rivieraschi ciò, che il danaro dello Stato avrà fatto guadagnare.

L'Autorità giudiziaria sarà chiamata a suo tempo, nei singoli casi, a sceverare le due ipotesi.

Presento questo mio concetto come un ramo di olivo destinato a conciliare i contendenti e a togliere qualsiasi preoccupazione, sia per i diritti dei privati, sia per i diritti, che lo Stato acquista col suo denaro. (*Bene! — Commenti*)

PRESIDENTE. L'onorevole Alessio ha presentato una proposta aggiuntiva, ma non essendo presente si intende che egli l'abbia ritirata.

CHIMIRRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI. Accetto di buon grado la proposta dell'onorevole Grippo che tiene esatto conto delle mie obbiezioni.

PRESIDENTE. Ma bisogna che io sappia che proposta fa l'onorevole Grippo...

CHIMIRRI. Io rispondo delle mie proposte non di quelle degli altri.

Voci. A domani!

LACAVA, *presidente della Commissione*. Se l'onorevole presidente crede di continuare la discussione di questa legge, io propongo che vada innanzi lasciando però sospeso questo articolo 76 su cui la Commissione si riserva di deliberare.

PRESIDENTE. L'onorevole Commissione propone di lasciare sospesa la discussione di questo articolo 76 per potere ulteriormente studiarlo. Se non vi sono osservazioni in contrario la proposta della Commissione si intende approvata.

(*È approvata*).

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rimandato a domani. (*Vedi nel resoconto del 23 febbraio 1904 tutta la legge sulla Basilicata come fu coordinata e votata.*)

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle interrogazioni pervenute al banco della Presidenza.

PODESTÀ, *segretario, legge*:

« Interrogo il ministro degli interni sull'avvenuta soppressione del dispensario celtico g

vernativo di Como privando così la Provincia di un servizio sanitario di assoluta necessità per la tutela della pubblica salute.

« Bossi. »

« Interrogo il ministro dei lavori pubblici sulle ragioni che hanno ritardato e ritardano i lavori della stazione Brignole a Genova la quale doveva essere aperta al pubblico nel 1901 ed è invece tuttora in costruzione con grandi inconvenienti pei viaggiatori e grave danno pel traffico genovese.

« Bossi. »

« Interrogo il ministro degli interni sulle condizioni sanitarie e amministrative dell'ospedale di Cittiglio essendo tali da riuscire omai troppo palesemente lesive così per la salute di coloro che vi devono essere ricoverati che per l'esistenza dell'Opera pia costituente un cospicuo patrimonio per quelle popolazioni.

« Bossi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per sapere il perchè dal 1898 non siasi provveduto al pagamento del compenso dovuto al regio commissario straordinario per il conservatorio femminile del Bambin Gesù in Sezze e se intenda provvedervi.

« Leali. »

« Il sottoscritto interroga il ministro degli affari esteri intorno alla azione, che il R. Governo intende esplicare in presenza della insurrezione Albanese, specie nei riguardi di eventuali interventi di potenze limitrofe.

« Santini. »

« I sottoscritti interrogano l'onorevole ministro della istruzione pubblica per sapere le ragioni per le quali la Corte dei conti ha respinto il regolamento sulla istruzione elementare che sanciva, in omaggio alla legge del 1877, la esclusione dell'obbligo fatto ai Comuni dalla legge Casati, di impartire la istruzione religiosa, e per sapere quali provvedimenti intenda prendere l'onorevole ministro in argomento.

« Bissolati, Barzilai. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina sulla verità di taluni fatti gravissimi denunciati in una lettera al *Giornale d'Italia* a carico di taluni ufficiali di marina di guarnigione in Cina.

« Monti-Guarnieri. »

« Il sottoscritto interroga il ministro dell'interno per conoscere se gli consta che nella sala delle adunanze consiliari di un Comune della Provincia di Roma siasi sostituito il ritratto del Capo dello Stato con altro e perchè voglia dirgli di quale individuo il nuovo quadro riproduce le sembianze.

« Santini. »

PRESIDENTE. Queste interrogazioni saranno inscritte nell'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 18.15.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

1. Interrogazioni.
2. Svolgimento di una propsta di legge del deputato Curioni sulle operazioni di borsa.
3. *Seguito della discussione del disegno di legge:* Provvedimenti a favore della Provincia di Basilicata. (398)

Discussione dei disegni di legge:

4. Approvazioni di eccedenze d'impegni per la somma di lire 54,043,75 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsioni della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1902-903 concernenti spese facoltative. (407)
5. Convalidazione di decreti reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1903-904. (433)
6. Approvazione del contratto di permuta di parte dell'edifizio di Monteoliveto, in Napoli, stipulato tra il Demanio e il Municipio di Napoli. (291)
7. Convenzione con la Società della navigazione generale italiana per la transazione amichevole di varie vertenze concernenti il cessato esercizio della ferrovia di Tunisi-Goletta, mediante la cessione allo Stato di terreni già di pertinenza di detta ferrovia ed adiacenti all'edificio scolastico « Asilo Garibaldi » in Tunisi. (257)
8. Per il riposo settimanale. (115)
9. Sul contratto di lavoro. (205)
10. Della riforma agraria. (147)
11. Ammissione all'esercizio professionale delle donne laureate in giurisprudenza. (105)
12. Modificazioni al libro I, titolo V, capo X, del Codice civile, relative al divorzio. (182)
13. Modificazione dell'articolo 85 del testo unico della legge sulle pensioni militari approvato con decreto 21 febbraio 1895, n. 70. (106) (*Urgenza*).
14. Monumento nazionale a Dante Alighieri in Roma. (142)
15. Aggiunte alla legge sull'igiene e sanità pubblica (Igiene nelle scuole). (151)
16. Assegno in favore della Casa Umberto I dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate. (269)

17. Indennità ai superstiti della campagna dell'Agro Romano. (271)

18. Modificazioni alle tariffe postali. (335)

19. Costruzione di edifici a Cettigne (Montenegro) ed a Sofia (Bulgaria) per uso di quelle Regie Rappresentanze. (345)

20. Sgravi graduali ai tributi più onerosi e altri provvedimenti a favore del lavoro e della produzione operaia e industriale. - Provvedimenti per le Provincie meridionali, la Sicilia e la Sardegna. (204-248)

21. Lavori di consolidamento all'edificio del Regio Istituto di Belle Arti in Firenze importanti la spesa di lire 16,000. (342)

22. Assegno vitalizio ai veterani delle guerre nazionali 1848 e 1849 (331, 331-*bis*).

23. Modificazioni al ruolo organico dei regi interpreti di 1ª categoria: creazione di tre posti di console interprete. (344)

24. Modificazioni al ruolo organico dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica. (359)

25. Disposizioni sull'ordinamento della famiglia. (207)

26. Modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'esercito approvato con regio decreto 14 luglio 1898 n. 525 (302)

27. Aumento degli stipendi minimi legali degli insegnanti delle scuole elementari, classificate, e parificazione degli stipendi medesimi agli insegnanti d'ambo i sessi. (161)

28. Modificazioni al testo unico della legge sul notariato. (131)

29. Ruolo organico degli ispettori scolastici. (365)

30. Disposizioni per la nomina e la promozione dei professori straordinari. (383)

31. Modificazioni alla legge 6 luglio 1862 sulle Camere di commercio. (103)

32. Sistemazione dei locali occupati dagli uffici dell'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi nell'ex convento della Minerva. (374)

33. Conversione in governativi del Ginnasio e della Scuola tecnica di Città di Castello. (443)

34. Indennità e sussidi da corrispondere alle famiglie dei militari morti ed ai feriti durante le operazioni in Cina. (325)

35. Impiego della mano d'opera dei condannati nei lavori di bonificazione di terreni incolti e malarici. (255)

36. Modificazioni della circoscrizione territoriale delle otto Preture di Milano. (444)

37. Istituzione di una Cassa di previdenza e di pensioni pei segretari ed altri impiegati comunali. (318) (*Approvato dal Senato*).

38. Istituzione nella Amministrazione della regia marina di una categoria d'impiegati civili, con la denominazione di « Contabili, commessi e guardiani di magazzino » in sostituzione di altre analoghe che vengono soppresse. (368)

39. Istituzione nell'Amministrazione della regia marina di una categoria d'impiegati civili con la denominazione di « Disegnatori » in sostituzione di altre analoghe che vengono soppresse. (369)

40. Commissione d'inchiesta sulla marina militare. (435)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia.

Roma, 1904 — Tip. della Camera dei Deputati